



GIACOMO CORAZZOL

Manigoldi ebrei nel medioevo: rassegna critica e nuove notizie da Candia

Cet homme avait fait tomber les têtes de quatre cents de ses semblables et chaque fois la curiosité s'était tournée vers l'exécuté, jamais vers l'exécuteur. Il régnait à son endroit plus qu'une conspiration du silence. C'était comme si une interdiction mystérieuse et toute-puissante défendait d'évoquer le maudit, comme si un obstacle secret et efficace empêchait même qu'on pensât à le faire.

ROGER CAILLOIS, *Sociologie du bourreau*.¹

Diverse testimonianze risalenti a un'epoca compresa tra il secondo quarto del XV secolo e l'espulsione del 1492 ci informano di come in varie comunità siciliane gli ebrei fossero costretti a eseguire le pene capitali e corporali decretate dalle autorità giudiziarie, svolgendo quindi la funzione di manigoldi.² Come aveva avuto origine questa pratica? E quando prese piede in Sicilia?

¹ R. Caillois, "Sociologie du bourreau", in D. Hollier (éd.), *Le Collège de Sociologie 1937-1939*, Gallimard, Paris 1979 [rist. 1995], 543-568: 544. Ringrazio André Binggeli, Matthieu Cassin, Gigi Corazzol, Konstantina Kefalloniti, Maurice Kriegel, Giancarlo Laceerenza, Gert Mentgen, Chiara Petrolini, Renata Segre e Nadia Zeldes per le loro osservazioni e per l'aiuto da loro prestatomi nella traduzione di alcuni passi e nel reperimento di testi di difficile accesso: a tutti loro vanno la mia gratitudine e riconoscenza. Devo inoltre un sentito ringraziamento ai revisori anonimi interpellati dalla rivista, le cui attente e dettagliate osservazioni mi hanno consentito di correggere e precisare diversi punti dell'esposizione.

² Nella storia del popolo ebraico il termine 'carnefice' è saldamente associato agli aguzzini nazisti. Basti ricordare titoli come D.J. Goldhagen, *I volenterosi carnefici di Hitler*, Mondadori, Milano 1998 o il più recente S. Levis Sullam, *I carnefici italiani. Storia del genocidio degli ebrei, 1943-1945*, Feltrinelli, Milano 2015. L'espressione 'boia ebreo' non sarebbe meno infelice. Nel suo studio sulla figura del carnefice nella società tardomedievale, basato

Il reperimento di documenti attestanti l'impiego di ebrei come manigoldi nel basso medioevo e nella prima età moderna ebbe inizio nella seconda metà dell'Ottocento: le quattro attestazioni più antiche risalgono ai secoli XI-XIII e provengono dall'impero bizantino e dal secondo impero bulgaro, dove troviamo notizie di ebrei incaricati dell'accecamento – e, in un caso, dello strangolamento – di avversari politici e militari; risalgono invece ai secoli XIV-XVI alcune attestazioni dell'impiego più o meno sistematico di ebrei come manigoldi in una serie di territori accomunati dal fatto di essere stati, in epoche diverse, tutti assoggettati alla dominazione bizantina, ovvero, in ordine cronologico: Corfù, Creta, Palermo, Negroponte, Modone, Corone, Messina e Napoli. Nella prima metà del Novecento queste notizie iniziano a essere valutate nel loro complesso e si consolida la tesi secondo la quale l'impiego di ebrei come manigoldi nello *Stato da mar* veneziano e nel Sud Italia sarebbe stato un retaggio della dominazione bizantina. Nella seconda metà del Novecento il *dossier* viene arricchito soltanto da alcune notizie (non verificate) relative ad analoghe attestazioni provenienti dall'Inghilterra medievale, da Vienna e dall'Impero ottomano.

Le fonti che documentano l'impiego di ebrei come manigoldi non sono mai state raccolte ed esaminate nel loro complesso. La prima parte di questo studio offre dunque una rassegna critica degli studi dedicati a questo tema e dei documenti rilevanti; la seconda parte, attingendo a fonti già note e a documenti notarili e amministrativi inediti, si concentra sulle attestazioni relative a Creta, dove, tra il 1389 e il 1527, sono attestati sei manigoldi ebrei, quattro dei quali di origine siciliana. Traendo spunto dalle notizie relative a Candia, nelle conclusioni metterò in evidenza gli elementi che infirmano la tesi secondo il quale l'impiego di manigoldi ebrei rappresenterebbe la continuazione di un'usanza bizantina; suggerirò infatti: 1) di interpretare la diffusione dell'impiego *sistematico* di manigoldi ebrei in diverse colonie veneziane nel contesto delle tensioni socio-politiche esistenti tra la popolazione greca autoctona e l'élite coloniale; e 2) di vedere nelle attestazioni siciliane di questo costume l'adozione di una pratica allogena in un contesto caratterizzato anch'esso dalla sottomissione a un'autorità straniera.

prevalentemente su fonti italiane – e, in particolare, ferraresi – tre-quattrocentesche, Enrica Guerra qualifica la parola 'manigoldo' come la «più comunemente usata per indicare chi compie le esecuzioni di morte e le torture». Vd. E. Guerra, *Una eterna condanna. La figura del carnefice nella società tardomedievale*, Franco Angeli, Milano 2003, 80. Analogamente, benché siano attestati anche i termini 'carnifex' e 'magister iusticiae', nelle fonti latine analizzate in questo studio il termine 'manegoldus' è quello impiegato più spesso. Per questi motivi ho preferito impiegare fin dal titolo il termine 'manigoldo'.

1. Rassegna critica delle testimonianze

Le pagine seguenti presentano una cronistoria della formazione del corpus di documenti in cui è menzionato l'impiego di ebrei come manigoldi e un esame critico degli studi dedicati a questi documenti medesimi. Tale rassegna ha il duplice scopo di presentare al lettore le fonti rilevanti e di seguire lo sviluppo delle ipotesi formulate via via circa l'origine e la diffusione del fenomeno in oggetto. La rassegna segue un ordine allo tempo stesso cronologico e geografico. I primi studi sul tema prendevano infatti in esame ciascuno un singolo testo e una singola località o area geografica: ogni paragrafo prende dunque le mosse dal primo studio dedicato a una fonte determinata e procede dunque vuoi a esaminare la letteratura successiva sulla medesima vuoi a presentare altre fonti relative alla medesima regione. Gli unici paragrafi che si discostano da tale schema sono il primo (la cui fonte verrà identificata e discussa nel capitolo dedicato a Creta) e il settimo, dedicato alle testimonianze relative al secondo impero bulgaro e all'impero bizantino. Ciò dipende dal fatto che è sulla base dei testi relativi a questi due imperi (e solo a partire dai primi anni del Novecento, ossia quando le testimonianze presentate nei paragrafi 1-6 erano ormai già note agli storici) che sono state formulate le tesi generali circa l'origine e il significato dell'impiego di ebrei come manigoldi che qui si desidera sottoporre a un esame critico: per valutare la solidità di tali tesi, il lettore doveva dunque essere dapprima messo a parte di tutte le fonti reperite in precedenza – ossia nel corso della seconda metà dell'Ottocento.

1.1. Retimo

Il primo accenno a me noto all'impiego di ebrei come manigoldi in una colonia veneziana compare nel secondo capitolo di *Die Synagogale Poesie des Mittelalters* di Leopold Zunz (1794-1886), apparso per la prima volta nel 1855. Il capitolo (*Leiden*, 'patimenti') è concepito come una lunga lista di persecuzioni subite dal popolo ebraico nel corso della storia – persecuzioni che costituiscono l'oggetto di buona parte della poesia sinagogale. Qui, con riferimento agli anni 1530-31, Zunz scrive che «a quell'epoca, a Candia, gli ebrei dovevano svolgere la funzione di manigoldi. In una di tali occasioni, una volta essi fuggirono tutti da Retimo; a quel punto, però, fu loro intimato di tornare alle loro case entro ventiquattr'ore, pena la forca».³ Zunz, che pure non forniva

³ L. Zunz, *Die Synagogale Poesie des Mittelalters*, 2 Abteilungen, Julius Springer, Berlin 1855-59, I: 55-56 [rist. 2 voll., Kauffmann, Frankfurt am Main 1920 (rist. anastatica Georg Olms Verlagsbuchhandlung, Hildesheim 1967), I: 55]: «Damals mussten auf Kandia Juden Henkerdienste versehen. Bei einem solchen Anlasse entflohen einst alle aus Retimo;

alcun rinvio bibliografico, si riferiva, come vedremo più avanti, a un responso del rabbino e cronachista Eliyyah ben Elqanah Capsali (1489/91-1550) incluso nello *Zeqan Aharon* – raccolta di responsi di Eliyyah ben Binyamin ha-Kohen pubblicata a Istanbul nel 1734.

1.2. Sicilia

Pochi anni più tardi, nel 1863, basandosi sul testo conservato nel ms. Guenzburg 333 della Biblioteca di Stato Russa di Mosca, Senior Sachs pubblicava, corredata da una traduzione in tedesco eseguita da Adolf Neubauer, un'edizione delle prime due lettere inviate da 'Ovadyah da Bertinoro da Ereš Yiśra'el.⁴ Nella prima delle due lettere 'Ovadyah descriveva come segue la condizione degli ebrei di Palermo, dove aveva soggiornato nell'estate del 1487:⁵

<p>Palermo è una grande città e la capitale del Regno di Sicilia; vi risiedono circa 850 capifamiglia ebrei, tutti concentrati in un'unica strada, situata nella parte migliore della città. Sono poverissimi: fanno i fabbri e i facchini e prestano ogni tipo di servizio nei campi. Sudici e cenciosi, sono disprezzati dai cristiani e devono portare, all'altezza del cuore, un segno consistente in una rotella di panno rosso della grandezza di una moneta d'oro. Le</p>	<p>ופאלי"רמו היא העיר הגדולה וראש מלכות ציצי"ליאה ובה בעלי בתים מן היהודים כשמונה מאות וחמשים, כולם מקובצים ברחוב אחד במיטב הארץ והם בכורי דלים ובעלי מלאכות חרשי נחשת וברזל ונושאי סבל וכל עבודה בשדה, ובזויים לעיני הגוים להיותם כולם קרועים ומזוהמים. וכרוחב דינר זהב בגד אדום צריכים לשאת על לבם לסימן. ואנגא"ריא של מלך כבדה עליהם מאד כי מוכרחים הם ללכת לעבודת המלך לכל אשר תתחדש שם</p>
--	---

es wurde ihnen aber, bei Strafe des Galgens, befohlen, binnen 24 Stunden sich wieder einzustellen».

⁴ S. Sachs, "Zwei Briefe Obadjah's aus Bartenuro aus dem Jahre 5248 und 5249 nach dem Manuscript, im Besitze des Herrn Uri Günzburg ... übersetzt von Adolf Neubauer", *Jahrbuch für die Geschichte der Juden und des Judenthums* 3 (1863) 193-270.

⁵ Sachs, "Zwei Briefe", 195-196 (testo ebraico) e 226 (traduzione in tedesco). Qui cito dall'edizione più recente: M. Artom, A. David, "Rabbi 'Ovadyah Yare da Bertinoro e le sue lettere da Ereš Yiśra'el", in H. Beinart (ed.), *Jews in Italy. Studies Dedicated to the Memory of U. Cassuto on the 100th Anniversary of his Birth*, The Magnes Press, Jerusalem 1988, 24-108: 54-55 [in ebraico; Lettera I, righe 17-24]. Per le date del soggiorno di 'Ovadyah vd. Artom - David, "Rabbi 'Ovadyah", 57, riga 69. Una traduzione italiana integrale della lettera si trova in 'Ovadyah Yare da Bertinoro, *Lettere dalla Terra Santa*, introduzione, traduzione, note e appendice di G. Busi, Luisè, Rimini 1991.

angherie che subiscono da parte del re sono molto gravose: sono infatti costretti a lavorare per lui tutte le volte che c'è un lavoro da fare, come tirare le navi in secca, scavare terrapieni e altre cose del genere; quando un reo viene condannato alla pena capitale o a una pena corporale, sono gli ebrei a infliggergliela.

עבודה, כגון משיכת הדוגיאות ליבשה ועשית הסוללות או זולת זה. וכי יהיה באיש חטא משפט מות או מכות ויסורין, ימיתו ויסרו אותו היהודים.

La formulazione di 'Ovadyah sembra indicare che a Palermo l'esecuzione delle pene capitali e corporali fosse affidata interamente agli ebrei. Oltre che a Palermo, tuttavia, in quella stessa epoca l'usanza era in vigore anche a Messina: lo dimostra una lettera del viceré Ferrante de Acuña allo straticoto e ai giudici di Messina datata 27 febbraio 1491, la quale, riprodotta nel secondo volume del *Codice diplomatico* dei fratelli Lagumina, veniva segnalata nel 1906 da Quinto Senigaglia (che la datava erroneamente al 1401) in un articolo dedicato a *La condizione giuridica degli ebrei in Sicilia nel tardo Medioevo*.⁶ Da quando vigeva quell'usanza? E in quali città?

A Palermo il dominio bizantino giunse al termine nell'831; Shlomo Simonsohn menziona l'ipotesi dell'origine bizantina dell'impiego di ebrei come manigoldi senza metterla in discussione;⁷ pure, nel suo affresco relativo alla storia degli ebrei in Sicilia tra il XII e il XV secolo, Henri Bresc non fa accenno ad alcuna imposizione di questo tipo e anzi descrive i secoli che vanno dalla conquista normanna al 1340 come un periodo in cui gli ebrei dell'isola non avrebbero patito vessazioni altrove invalse.⁸

⁶ B. Lagumina, G. Lagumina, *Codice diplomatico dei giudei di Sicilia*, parti 3, Michele Amenta, Palermo 1884-1911, parte I, vol. II (1890): 533-534 (doc. DCCCXXXI), segnalato in Q. Senigaglia, "La condizione giuridica degli ebrei in Sicilia", *Rivista italiana per le scienze giuridiche* 41/1 (1906) 75-102: 91: «Un'altra obbligazione dei Giudei (che si ignora però se fosse estesa a tutte le giudaiche) era quella per cui essi dovevan prestarsi per l'esecuzione di pene corporali o di morte: certo essa era in vigore a Palermo e a Messina». Il passo è ripreso in S. Mazzamuto, E.I. Mineo, "Sulla condizione giuridica degli ebrei in Sicilia nel tardo Medioevo. Tra autonomia e subordinazione", in *Italia Judaica V. Gli ebrei in Sicilia sino all'espulsione del 1492*. Atti del V convegno internazionale, Palermo, 15-19 giugno 1992, Fratelli Palombi Editori, Roma 1995, 453-462: 458-459.

⁷ S. Simonsohn, *Between Scylla and Charybdis. The Jews in Sicily*, Brill, Leiden - Boston 2011, 146.

⁸ H. Bresc, *Arabes de langue, Juifs de religion. L'évolution du judaïsme sicilien dans l'environnement latin, XII^e-XV^e siècles*, Editions Bouchène, Paris 2001, 31-37.

Il primo documento rilevante (non segnalato da Simonsohn)⁹ risale al 4 gennaio 1431, quando Alfonso I comunicava agli ufficiali del Regno le decisioni prese in seguito all'esame di una relazione sottopostagli dal medico Mošeh de Bonavoglia, giudice generale (traduzione dell'ebraico *dayyan kelali*) degli ebrei del Regno di Sicilia. La situazione descritta da Mošeh era la seguente:¹⁰

Come abbiamo appreso dalla relazione del nostro medico *magister* Mosè de Bonavoglia, dottore in arti e medicina, giudice generale degli ebrei del Regno di Sicilia designato dai protti e dalle comunità del Regno suddetto a comparire di fronte alla Nostra Maestà per queste ed altre questioni, quando dei malfattori cristiani vengono condannati alla fustigazione, alla mutilazione o all'ultimo supplizio, i nostri ufficiali hanno introdotto l'usanza di costringere gli ebrei a eseguire tali supplizi – motivo per cui molti [cristiani] manifestano il loro odio contro gli ebrei e li maltrattano.

Hinc est quod, sicut percepimus relatione nostri medici, artium et medicine doctoris, magistri Moyse de Bonavoglia, Iudeorum Sicilie regni iudicis generalis, per protos et aliamas dicti regni ad nostram maiestatem pro¹¹ his et aliis destinati in regno predicto Sicilie iam fere in usum ducitur per nostros officiales quod cum contigit aliquos offensores Cristianos pro eorum excessibus et delictis fustigari, mutilari, torqueri seu aliud etiam ultimum suplicium pati, Iudeos cogunt et faciunt dictorum supliciorum executione ministrari,¹² ob quod plures Christiani¹³ plerisque verbo et facto eciam iamdictos Iudeos inquerant¹⁴ odio atque vexant.

Su richiesta di Mošeh, Alfonso stabiliva dunque quanto segue:

Noi, dunque, ritenendo che il fatto che dei cristiani debbano essere torturati o messi a morte da ebrei

Nos igitur attendentes non fore consonum rationi Cristianos per Iudeos torqueri seu vel exequari debere, sup-

⁹ Simonsohn, *Between Scylla and Charybdis*, 146, in cui si rinvia a S. Simonsohn (ed.), *The Jews in Sicily*, 18 voll., Brill, Leiden 1997-2010, docc. 2655, 2658, 2706 (Mazara), 2709, 2735, 2738 (ripetizione del doc. 2658), 3024.

¹⁰ Simonsohn (ed.), *The Jews in Sicily*, IV: 2180-2181 (doc. 2311, 4 gennaio 1431). La trascrizione non sembra esente da errori.

¹¹ Nella trascrizione pubblicata a stampa si legge «per» – il quale è verosimilmente un errore di lettura per «pro».

¹² Sic, forse da correggere con «ministrare».

¹³ Nella trascrizione si legge «Cristianos» – il quale è chiaramente un errore di lettura per «Cristiani».

¹⁴ Sic nella trascrizione pubblicata a stampa.

non sia conforme alla ragione, anche a motivo della supplica inoltrata da *magister* Mosè per conto dei protti e delle comunità ebraiche, con piena cognizione e dopo attenta riflessione, con la presente decretiamo, vogliamo e ordiniamo che d'ora in poi nel Regno di Sicilia nessun cristiano venga torturato, mutilato o fustigato per mano di un ebreo a causa delle proprie trasgressioni e che nessun ebreo venga in alcun modo costretto a eseguire delle pene.

plicante eciam dicto magistro Moyses pro parte predictorum protorum et aliamarum, tenore presencium, de nostra certa sciencia et consulte statui-mus, facimus, ordinamus, volumus et iubemus quod amodo aliqui Cristiani pro eorum excessibus per Iudeos in dicto regno Sicilie minime torturentur, mutilentur, fustigentur seu ipsi Iudei ad aliquod alium supplicium ministrandum seu exequendum¹⁵ dum modo aliquo compellantur.

E 1000 fiorini di ammenda all'ufficiale che contravvenisse a quell'ordine.¹⁶

L'ordine, tuttavia, non trovò applicazione. Nel 1441, infatti, gli ebrei di Palermo rivolgevano ad Alfonso I una duplice supplica: 1) che, mettendo fine alle richieste crescenti loro rivolte, in caso di visita di un viceré, essi fossero tenuti ad allestire quattro – e non più di quattro – letti per lui e per il suo seguito, secondo quanto previsto da una *antiqua consuetudo*; 2) che, secondo i privilegi loro concessi nel 1431, gli ebrei «non possono essere costretti contro voglia a fustigare, mutilare o infliggere l'ultimo supplizio a qualsivoglia criminale condannato a tali pene in ragione dei propri demeriti» (*non possint cogi et compelli, ipsis nolentibus, ad fustigandum, mutilandum vel ultimo supplicio afficiendum aliquem crimosum suis demeritis ad eiusdem penas condemnatum*).¹⁷ La supplica fu accolta ma, ancora una volta, senza alcuna conseguenza: il 9 settembre 1443 Alfonso ordinava al viceré Ximenes de Urrea di tradurre finalmente in pratica il divieto di costringere gli ebrei a infliggere torture e pene capitali; il 29 gennaio 1444, Durrea diramava una lettera con cui intimava agli ufficiali del regno di eseguire l'ordine regio.¹⁸ A dimostrare che ancora una volta gli ordini non ebbero seguito non è solo la testimonianza di 'Ovadyah, ma anche la già citata lettera data da Ferrante de Acuña a Palermo il 27 febbraio 1491.¹⁹

¹⁵ Nella trascrizione pubblicata a stampa si legge «exequandum».

¹⁶ Simonsohn (ed.), *The Jews in Sicily*, IV: 2181 (doc. 2311, 4 gennaio 1431).

¹⁷ Simonsohn (ed.), *The Jews in Sicily*, V: 2530-2532 (doc. 2655, 3 novembre 1441).

¹⁸ Id., 2583 (doc. 2709, 9 settembre 1443) e p. 2597 (doc. 2735, 29 gennaio 1444).

¹⁹ Lagumina - Lagumina, *Codice diplomatico*, parte I, vol. II (1890), 533-534 (doc. DCCCXXXI). Nella breve presentazione che precede il documento, gli editori descrivono l'impiego de «i più vili fra i giudei» come manigoldi come una «antica consuetudine»: l'espressione

Spectabiles²⁰ et magnifici viri consilarii regii dilecti. Noviter li servi di la regia camera prothi di la Iudeca di quissa nobili citati ni hanno scripto comu, havendo vui provisto farisi la execucioni di quilli Iudei di la terra di Naro li quali foru inculpati di la morti di Peri Caldes, prindistivo seu facistivo prindiri per ministri mastro Aron Saccas, Iosep Carbi et Faracello di San Marco, li quali su di li principali et maiuri Iudei di quissa prefata Iudeca, non senza loro gravissima vergogna di tucta quissa Iudeca, per essiri cosa non constumata *ymmo in similibus* constituirisi persuni vili et di infima condicioni supplicandoni chi supra zò ni dignassimo *oportune* providiri per forma chi *pro futuro* non si temptassiro ad ipsi né altri simili Iudei tali indebiti novitati. Nui, vero, cognoxendo quali et quanta sia la prudencia di vui stratico et cussì ancora di vostri magnifici Iudici, ni persuadimo cridiri in quisto haviri processu per alcuna legitima causa la quali ad nui sarria cosa grata da vui intendiri per satisfacioni nostra. *Preterea* vi dicimo, incaricamo, *summe* astringimo et comandamo che, per obviarisi a li futuri scandali et inconvenienti poteriano, *quod absit*, succediri, *hoc maxime quatragesimali tempore*, a li Iudei di la dicta Iudeca, voglati, *pro servicio* di la Sacra Regia Maestati et ancora per altri respecti li quali potiti *a longe* ben considerari, providiri et dari ordini chi a li dicti Iudei comu servi di la dicta regia Cammara non si hagiano da inferiri molesti né perturbacioni indebiti *ymmo* di quilli sianu *penitus* preservati, et cussì facendo sarrà rendirvi conformi cum la voluntati di la dicta Sacra Regia maestati la quali tantu ad christiani comu ad Iudei non intendi divirisi altrimenti tractari *exceptu* cum li debiti ordini di la iusticia.

Insomma, contravvenendo all'usanza di avvalersi di «persuni vili et di infima condicioni» scelte tra gli ebrei, le autorità messinesi avevano imposto l'incarico di «ministri» (di giustizia) a dei dignitari della comunità – degenerazione (tanto più efferata in quanto si trattava dell'esecuzione a morte di alcuni ebrei) che, come vedremo, troviamo attestata anche a Candia attorno al 1400 e a Negroponte attorno alla metà del XV secolo.

In sintesi, la supplica di Mošeh e la risposta di Alfonso nel 1431 indicano che nella prima metà del Quattrocento l'impiego di manigoldi ebrei era diffuso in tutta la Sicilia. Le parole di Alfonso I secondo le quali quell'imposizione «in usum ducitur per nostros officiales» non bastano a escludere che quell'usanza fosse in vigore già prima della sua ascesa al trono, quand'anche più sporadicamente: è indubbio, però, che nel 1441, diversamente dall'obbligo imposto agli ebrei di allestire quattro letti per il viceré e il suo seguito, l'impiego di ebrei come manigoldi non era descritto come una *antiqua consue-*

non è tratta dal corpo della lettera e non è confortata da alcun riferimento bibliografico. Per agevolarne la lettura, nel testo qui riportato ho introdotto dei segni di interpunzione e indicato i termini latini in corsivo.

²⁰ Nel testo pubblicato dai fratelli Lagumina si legge «spectabilis».

tudo. Una conferma e *silentio* dell'ipotesi che a quell'epoca l'impiego di manigoldi ebrei rappresentasse una recente innovazione potrebbe essere ravvisata nel fatto che, nonostante l'imponente mole documentaria raccolta da Simonsohn e dai suoi collaboratori, di quell'imposizione non si trovano attestazioni anteriori al 1431: è possibile, infatti, che nei cinquecento anni intercorsi tra la fine del dominio bizantino e il 1431 quel costume si fosse conservato intatto senza lasciare traccia nei documenti editi?

1.3. Negroponte

Nel 1866, all'interno della voce «Griechenland» da lui curata per la *Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste* – più tardi recepita da Joshua Starr²¹ – Carl Hopf scriveva che, a Negroponte, grazie a una delibera emanata dal Senato l'11 maggio 1452, «l'antico costume che prevedeva che il manigoldo dovesse essere scelto tra gli ebrei venne finalmente abolito».²² Hopf faceva riferimento all'ultima delle quattro suppliche presentate al Senato da un messo della *zudeca* di Negroponte. Nel suo regesto delle delibere del Senato veneziano relative alla Romania, Freddy Thiriet sintetizza il terzo e il quarto capitolo della supplica nel modo seguente: «3) les délégués juifs protestent contre les charges excessives et illégales, que lèvent sur eux les soldats du *Regimen* et le maître de la justice (*magister justicie*): ces pratiques et extorsions doivent disparaître, et l'on prévient le baile de Négrepont».²³ Nel quarto

²¹ J. Starr, *Romania. The Jewries of the Levant after the Fourth Crusade*, Éditions du Centre, Paris 1949, 45-46: «Another document pertaining to Euboea is the ordinance dated May 11, 1452: according to the published summary, this enjoined the officials to mete out equal justice to Jews, abolished the obligation of providing an executioner, and admonished the rectors of Oreos and Karystos to desist from further mistreatment of the Jews, as well as to repair the damage done by Catalan corsairs to the Jewish quarters».

²² C. Hopf, "Griechenland", in *Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste*, Brochhaus, Leipzig 1868, vol. 86, 141: «Mit Bezug auf die Judenschaft, die über schwere Verfolgungen klagte, hatte der Senat bereits am 11. Mai 1452 verfügt, dass die Hebräer streng gerecht, gleich den Christen, behandelt und die Ghettos in Oreos und Karystos, die nicht minder durch die Habsucht der dortigen Rektoren und Herren, als durch catalonische Piraten gelitten hatten, hergestellt werden sollten; der alte Brauch, dem zufolge aus der Mitte der Judenschaft der Henker gewählt werden sollte, ward endlich beseitigt».

²³ F. Thiriet, *Regestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie*, 3 voll., Mouton, Paris - La Haye 1961, III: 175 (doc. 2887): «Les Sages aux Ordres, après avoir étudié les demandes présentées par les ambassadeurs de la communauté juive de Négrepont, proposent les réponses suivantes, qui sont approuvées: 1) les Juifs exposent qu'il y avait,

capitolo della supplica, però, gli ebrei di Negroponte chiedevano qualcosa di ben diverso:

Ad quartum et ultimum. Apresso altre, per parte de la predicta università de la dicta zudecha a la illustrissima dogal Signoria vostra fo supplicato che certa pessima consuetudene del prender de uno zudio de la dicta zudecha, qual ai cavalieri de quel Regimento pareva, et meterlo per manegoldo a far iusticia, e perché ne seguiva, oltra la ignominia et incomparabele vituperio de quela vostra fedelissima zudecha, spandendosi per tuto lor esser manegoldi, manzarie asay, come a la Excelentia vostra fo dechiarito, fosse amossa et retratata et sopra zò provisto, chomo apar per lettere dogal date nel dogal Palazzo adì VII avosto 1445, che tal consuetudine fosse al postuto retratada, *cum* questo ampò, che ogni fiada che acadesse esser fato iusticia el se dovesse diligentemente inquirir de atrovare persona extranea et ignota de vil conditione, azò tal manzarie cessasseno, che far dovesse tal officio, sì chomo vegniva per i tempi passati osservato; et, non atrovandosi de tal conditione persona che tal officio fesse, che pur el fosse prexo uno de i dicti zudei el più misero et el più ville trovar se potesse; la qual provision non obstante, anchor per i dicti chavalieri sia osservato la predicta inhonesta consuetudine et tractadi pezo che mai, perché, occorrendo tal caso de iusticia, tal extranea ignota et miserabile persona per lor cavalieri mai atrovar non si pò et mai non se troverà salvo mediante gratia manzarie; perhò vien devotamente supplicato a la illustrissima dogal Signoria vostra se degni proveder et comandar el sia in Negroponte seguito quello vien osservato in far tal maistro de iusticia in questa sua²⁴ gloriosissima citade et altri luogi et terre de quella, offerendosi la dicta universitade [f. 121v] de la predicta zudecha, oltr'a le altre lor colte et angarie, ogni fiada el maistro de la iusticia exerciterà²⁵ l'officio suo dar et pagar al dito maistro quello haver doverà secondo el debito et consueto, azò le persone libere, sì christiani chome zudei, non siano

autrefois, trois zudecce, à Négrepont, à Carystos et à Loreo (Orèos); mais les deux dernières ont été dévastées par les corsaires et, surtout, par les Catalans, et les délégués demandent que l'on réduise les impôts et les charges, qui sont restés, pour une seule communauté, ce qu'ils étaient pour trois. On répond que les circonstances ne permettent pas de réduire le taux de contributions; 2) les Juifs souhaitent pouvoir naviguer librement vers la Turquie, Rhodes, Chio et d'autres ports de la mer Égée: cela leur donnerait plus de moyens pour payer leurs taxes. On donnera au baile de Négrepont les ordres nécessaires, et les Juifs pourront trafiquer comme les autres fidèles; 3) les délégués juifs protestent contre les charges excessives et illégales, que lèvent sur eux les soldats du *Regimen* et le maître de la justice (*magister justicie*): ces pratiques et extorsions doivent disparaître, et l'on prévient le baile de Négrepont».

²⁴ Nel manoscritto si legge «suo».

²⁵ Nel manoscritto si legge «exciterà».

messi contra lor voluntade a tal exercitio et tal manzarie et extorsione cesano a la predicta misera zudecha.

*Respondemus. Quoniam non intendimus ullo modo quod eis fiant alique manzarie vel extorsiones in personis, neque bonis eorum, scribemus et mandabimus Regimini Nigropontis quod omnino observare et observari facere debeant litteras et mandata nostra ac terminationes facta per precessores suos in dicta materia, et similiter de magistro iusticie, quia sic est mentis et deliberationis nostre.*²⁶

All'interno di questo capitolo mi sembra opportuno isolare quattro elementi:

1) da un po' di tempo a quella parte – da quando è impossibile dire – il Reggimento di Negroponte non si limitava a costringere le autorità della *zudeca* a fornire un ebreo che eseguisse le condanne a morte ma pretendeva, anzi, d'imporre quell'incarico a un ebreo a sua scelta (pratica che ritroviamo a Candia attorno al 1400 e a Messina nel 1491);

2) già nel 1445 la *zudeca* di Negroponte aveva cercato di mettere fine a quella imposizione, chiedendo al Senato di imporre al Reggimento dell'isola di affidare il ruolo di «maistro de la iusticia» (ovvero di manigoldo) a «ignota et miserabile persona» ovvero di conferire alle autorità della *zudeca* l'incarico di trovare, all'interno della comunità ebraica, una persona di simile rango;

3) nel 1452 gli ebrei di Negroponte chiedevano l'istituzione, anche a Negroponte, di un manigoldo deputato, assumendosi l'onere del suo pagamento;

4) la «pessima consuetudene» che, se non altro formalmente, la *zudeca* di Negroponte riusciva finalmente a far abolire, non era un costume di lunga data: l'autore o gli autori della supplica affermavano infatti che nei «tempi passati» (*sì chomo vegniva per i tempi passati observato...*) l'esecuzione delle pene capitali era comunemente affidata a sbandati in condizioni di miseria.

1.4. Creta, Modone e Corone

Nel 1867 Konstantinos Sathas pubblicava il secondo volume dei suoi «Aneddotti greci». Questa grande raccolta documentaria include alcune testimonianze relative alla figura di Dawid ben Eliyyah Mavrogonato, ebreo candiota al quale David Jacoby ha dedicato uno studio.²⁷ All'inizio degli anni Sessanta del Quattrocento, Mavrogonato aveva collaborato a sventare il complotto ordito da alcuni greci cretesi contro la dominazione veneziana dell'isola. Il 12 giugno 1465, trovandosi a Venezia, Mavrogonato manifestava ai Capi del Consiglio dei Dieci la propria disponibilità a recarsi a Istanbul per «indagare tutto

²⁶ ASV, Senato, Deliberazioni, Mar, reg. 4 (1450-1543), 11 maggio 1452, ff. 120v-121v: f. 121r-v.

²⁷ D. Jacoby, «Un agent juif au service de Venise: David Mavrogonato de Candie», *Thesaurismata* 9 (1978) 68-96: 87 [rist. in Id., *Recherches sur la Méditerranée orientale du XIIIe au XVe siècle. Peuples, sociétés, économies*, Variorum, London 1979, n. XI].

quello che vi accade e darne notizia al Reggimento di Candia in tutte le vie e i modi possibili; in cambio non chiede altro se non che tutte le informazioni da lui ottenute vengano iscritte in un registro affinché, al suo ritorno, egli possa essere lodato secondo i suoi meriti». ²⁸ Due giorni dopo aver ottenuto l'incarico, Mavrogonato tornava a rivolgersi al doge – e, questa volta, non per offrire, bensì per chiedere: il 14 giugno, infatti, Mavrogonato supplicava il doge Cristoforo Moro affinché, al pari degli ebrei residenti nelle città della Terraferma veneta, gli ebrei cretesi non fossero più costretti a eseguire le condanne a morte o che, quantomeno, come avveniva a Modone e a Corone, non potesse essere loro imposto di eseguire simili ordini il sabato o nei giorni di festa ebraici. Il doge accolse soltanto la seconda richiesta. ²⁹ Cosa aveva indotto Mavrogonato a presentare quella supplica? Contribuendo alla soppressione del complotto antiveneziano, Mavrogonato aveva attratto l'ostilità della popolazione greca non solo contro la propria persona (tanto da costringerlo ad assumere una guardia del corpo) ³⁰ ma anche contro l'intera comunità ebraica candiota. Le suppliche degli ebrei di Corfù e Negroponte testimoniano di quanto l'obbligo di fornire un manigoldo fosse invisibile alle comunità ebraiche dello *Stato da mar*. Sembra dunque verosimile che, attraverso quella supplica, Mavrogonato cercasse di rendersi benemerito agli occhi della propria

²⁸ Vd. ASV, *Consiglio dei Dieci*, Deliberazioni miste, reg. 16, f. 166v, 12 giugno 1465, pubblicata in Manoussos I Manoussakas, *Ἡ ἐν Κρήτῃ συνωμοσία τοῦ Σήφη Βλαστοῦ (1453-1454)*, Atene 1960, 137, doc. λδ': «...explorare omnia que ibi fiant et de omnibus dare noticiam Regimini nostro Crete per omnia passagia et per omnia media possibilialia; et nichil aliud propter hoc petit quam quod scribatur omnia in uno libro que habebunt ab eo ut possit commendatus esse nostro Dominio in eius reversione iuxta eius meritu». Vd. Jacoby, "Un agent juif", 74 e nota 27.

²⁹ Vd. K. Sathas, *Ἑλληνικά ἀνέκδοτα περισυγχθέντα καὶ ἐκδιδόμενα κατ'ἔγκρισιν τῆς Βουλῆς ἐθνικῆ δαπάνῃ*, 2 voll., Atene 1867, II: λβ, doc. III, dove il testo è riportato come segue: «Christoforus Mauro etc. / Davit Maurogonato Iudeus Cretae fidelis nostri dominii supplicavit nostro Dominio, Iudeos Cretae non cogi ad exequendam suis manibus justitiam contra malefactores sicut in aliis civitatibus nostris à parte terrae non faciunt, fit aut si omnino per eos tale maleficium exequendo sit, ad id tamen aut [*sic, per autem?*] non cogentur sabbato aut suis diebus festis, sicut in civitatibus nostris Mothoni et Coroni servatur; Nos autem, intellecta supplicatione predicta consensimus sibi hanc ultimam conditionem, volentes et mandantes vobis quod ad exequendum criminalia opera contra malefactores dictos Judeos non cogatis in sabbato neque in illis diebus quibus ipsi celebrant festam suam, ut in hac re inferioris conditionis quasi sint Iudeis Coronis et Mothonis. // Datum in N.D.P. [= nostro Ducali Palatio] die XIII Junii indictione XIII, 1465». Sathas non fornisce il riferimento archivistico, che non sono stato in grado di verificare.

³⁰ Jacoby, "Un agent juif", 69.

comunità d'origine e di placare l'ostilità che i suoi correligionari candioti nutrivano nei suoi confronti. Se sperava di vedere accolta la propria richiesta era probabilmente in ragione del credito di cui godeva presso il doge e del fatto che la riforma non comportava necessariamente costi aggiuntivi per l'erario candiota. Pure, la richiesta non fu accolta. Perché? Non si voleva alterare un equilibrio delicato?

Nella delibera dogale leggiamo che a Modone e a Corone gli ebrei non venivano costretti a eseguire le pene capitali di sabato e durante le feste ebraiche. Nella letteratura secondaria successiva questa notizia è stata interpretata come un indizio del fatto che a Modone e a Corone le esecuzioni capitali venivano 'regolarmente' effettuate da ebrei.³¹ Come nel caso di Palermo e di Siracusa, però, quando il costume fosse stato introdotto nelle colonie veneziane del Peloponneso ci è ignoto.

1.5. Napoli

Nel 1890 David Kaufmann pubblicava sulla *Revue des études juives* alcuni documenti relativi alla storia degli ebrei in Italia.³² Uno di essi era la lettera con la quale il 24 novembre 1536 Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, viceré di Napoli, diramava alle varie autorità del Regno i privilegi che il 30 novembre 1535 – in seguito all'intervento di Šemu'el ben Yišhaq Abravanel, il quale era stato in grado di far prorogare di dieci anni l'espulsione ordinata il 5 gennaio 1533 da Carlo V – erano stati concessi agli ebrei. Il diciottesimo di questi capitoli recitava come segue:

Item che vostra Regia Maestà conceda a li dicti Judei et ad ciascheduno de loro che non possano esser non constricti né pigliati né per manigoldi né ad martoriare né ad fare alcuno altro acto de justitia o che³³ qualsevoglia ufficiale o altra persona che contrafarà casche in pena de ducati mille. Placet Regie Maiestati.³⁴

³¹ Vd. J. Starr, "Jewish Life in Crete Under the Rule of Venice", *Proceedings of the American Academy for Jewish Research* 12 (1942) 59-114: 75. La notizia relativa a Modone e Corone non è ripresa da A. Nanetti, "The Jews in Modon and Coron during the Second Half of the Fifteenth Century", *Mediterranean Historical Review* 27 (2012) 215-225.

³² D. Kaufmann, "Contributions à l'histoire des juifs en Italie", *Revue des études juives* 20 (1890) 34-72.

³³ Nel testo pubblicato da Kaufmann si legge «de», chiaro errore di lettura per «che».

³⁴ Kaufmann, "Contributions", 63.

Devo alla cortesia di Giancarlo Lacerenza la segnalazione del fatto che una precedente attestazione del medesimo capitolo è riscontrabile all'interno dei quarantasei capitoli concessi da Federico d'Aragona agli ebrei e ai nuovi cristiani residenti nel regno il 12 giugno 1498.³⁵ Mentre alcuni di questi capitoli dipendevano dalle particolari condizioni derivanti dalla recente occupazione francese, altri coincidevano invece alla lettera con alcuni dei capitoli concessi nel 1535. Il capitolo relativo ai manigoldi (ossia il quarantesimo) rientra fra questi ultimi:

XL. Item che la predicta Maiestà conceda ali dicti Iudei et ad ciaschuno de loro che non possano essere constrecti né pigliati per manivolti né ad martoriare né ad fare alcuno altro acto de iustitia, et che qualsevoglia ufficiale o altra persona che contrafarrà casche in pena de mille ducati. *Placet Regie Maiestati*.³⁶

Biagio Ferrante, che nel 1979 pubblicò i capitoli concessi da Federico corredati da un ampio commento, non fornisce alcuna ulteriore precisazione a proposito di questo capitolo.

1.6. Corfù

Nell'aprile-maggio del 1891 gli ebrei di Corfù e di Zante furono oggetto di ripetuti attacchi da parte della popolazione locale: ventidue ebrei corfioti e tre ebrei zantioti vennero uccisi durante queste agitazioni.³⁷ Un mese dopo, nel giugno del 1891, la rivista *Ἑστία* pubblicava un articolo di Ioannis A. Romanos dedicato alla storia della comunità corfiota³⁸ – articolo descritto da

³⁵ B. Ferrante, "Gli statuti di Federico d'Aragona per gli ebrei del Regno", *Archivio Storico per le Province Napoletane* 97 (1979) 131-184.

³⁶ Ferrante, "Gli statuti", 156. Indicando con "F" i capitoli concessi da Federico d'Aragona nel 1498 (numerati da Ferrante con numeri romani) e con "K" quelli concessi nel 1535 (numerati da Kaufmann con numeri arabi), è possibile istituire la seguente tabella di corrispondenze: F.XX = K.1; F.XXI = K.2; F.XXIII = K.33; F.XXV = K.30; F.XXVI = K.19 (ma con diversa formulazione); F.XXVII = K.11; F.XXVIII (ma con diversa formulazione); F.XXX = K.12; F.XXXII = K.14; F.XXXIV = K.25; F.XXXV = K.16; F.XXXVII = K.29; F.XXXVIII = K.17; F.XXXIX = K.22; F.XL = K.18; F.XLIII = K.34; F.XLV = K.6.

³⁷ B. Arbel, "Introduction", *Mediterranean Historical Review* 27 (2012) 117-128: 119.

³⁸ Vd. I.A. Romanos, "Ἡ Εβραϊκή κοινότης της Κερκύρας", *Ἑστία* 16/24-26 (1891) 369-374, 385-388 e 401-403, che non sono riuscito a consultare. Nella nota introduttiva alla traduzione parziale pubblicata nella *Revue des études juives* il titolo non è indicato e il rinvio al tomo I sembra erroneo ma sono indicate le date di uscita dei singoli fascicoli. Il titolo è riportato da Arbel, "Introduction", 122, nota 19. La rivista è disponibile online all'indirizzo

Benjamin Arbel come «an effort to cool down the spirits by emphasizing the long-lasting links of Jews with Corfu».³⁹ Pochi mesi più tardi un'ampia selezione del testo di Romanos compariva tradotta nel numero di settembre-ottobre della *Revue des études juives*.⁴⁰ All'interno del suo articolo, Romanos riferiva di una lettera con cui il 12 marzo 1324, rinnovando degli ordini già emanati mediante una lettera del 23 novembre 1317, Filippo I d'Angiò (1294-1331) – il quale, infeudato principe di Taranto, il 13 agosto 1294 aveva inoltre ricevuto dal padre Carlo II il dominio su Butrinti e Corfù⁴¹ – aveva ordinato alle autorità corfiote di mettere fine a tutta una serie di vessazioni da loro imposte agli ebrei dell'isola, ivi inclusa quella di elevare forche al cimitero ebraico e di costringere gli ebrei a servire come manigoldi – ordini che, a distanza di mezzo secolo, verranno rinnovati da Filippo II d'Angiò (1364-1373) e allegati in copia a una lettera del 6 marzo 1370.⁴²

Il contenuto di queste lettere ci è noto solo indirettamente grazie alle informazioni fornite nel 1843 dallo storico Jean Alexandre Buchon (1791-1846) e, poco più tardi, dal noto storico ed erudito corfiota Andrea Mustoxidi (1785-1860), da cui Buchon dipendeva. Secondo quanto indicato da quest'ultimo, la lettera del 13 marzo 1324 era riportata per intero nelle già menzionate lettere patenti del 14 dicembre 1370 – informazione per cui Buchon rimandava a «l'index sur parchemin de Jean Abrami dans les Archives de la Synagogue».⁴³ A proposito della lettera del 1370, nel 1848 Andrea Mustoxidi scriveva: «Conservasi nell'Archivio della Sinagoga».⁴⁴ Alcune pagine prima, però, riferendosi alla presenza di questa e di un'altra lettera all'interno dello stesso archivio, Mustoxidi parlava al passato: «Esistevano nell'archivio della Sinagoga greca degli Ebrei».⁴⁵ Nel 1891 Romanos scriveva: «Ces privilèges étaient autrefois

<http://library.ucy.ac.cy/el/sources/e-journals/elia/estia-deltion-tis-estias#vol16>, inaccessibile dalla Francia al presente (9.11.2020).

³⁹ Arbel, "Introduction", 119.

⁴⁰ J.A. Romanos, "Histoire de la communauté juive de Corfou", *Revue des études juives* 23 (1891) 63-74.

⁴¹ A. Kieseewetter, "I principi di Taranto e la Grecia (1294-1383)", *Archivio storico pugliese* 54 (2001) 53-100: 62-63.

⁴² Per una menzione della lettera del 1324 vd. N. Zeldes, "Jewish Settlement in Corfu in the Aftermath of the Expulsions from Spain and Southern Italy, 1492-1541", *Mediterranean Historical Review* 27 (2012) 175-188: 176.

⁴³ J.A. Buchon, *Nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée*, Imprimeurs Unis, Paris 1843, 408, nota 1.

⁴⁴ A. Mustoxidi, *Delle cose corciresi*, Tipografia del Governo, Corfù 1848, 449, nota d).

⁴⁵ Mustoxidi, *Delle cose corciresi*, 445, nota e).

conservés dans les archives de la synagogue, mais du prince Philippe I^{er} il ne nous est parvenu, à notre connaissance, qu'un résumé du décret de l'année 1324, conservé par le célèbre Mustoxidi». ⁴⁶ È dunque probabile che le affermazioni contraddittorie di Mustoxidi dipendessero dal fatto che già a metà Ottocento le lettere originali erano andate perdute o risultavano fortemente rovinate e che presso la sinagoga greca di Corfù non si conservassero ormai che delle traduzioni più tarde.

Comunque sia, Mustoxidi non aveva avuto accesso al testo originale. La natura dei documenti disponibili era infatti descritta da Buchon come segue:

M. Mustoxidi qui a déjà publié deux volumes sur les antiquités de Corfou et qui prépare une histoire complète de cette île jusqu'à nos jours, a fait dans les Archives des synagogues de Corfou une recherche critique des divers actes de protection qui ont été accordés aux Juifs dans cette île. ⁴⁷ Dans tous les pays où les Juifs avaient à redouter les vexations des magistrats ajoutées aux persécutions populaires, ils ont eu grand soin de conserver les actes garanties, et c'est souvent un recueil intéressant pour l'histoire. Plusieurs de ces actes de Corfou, que M. Mustoxidi a bien voulu me communiquer pendant mon séjour dans cette île, émanent des princes de la maison d'Anjou-Tarente. Mais comme, au lieu de lui donner les textes mêmes en langue latine, les Juifs lui ont fourni des traductions certifiées, et en détestable italien, et que je ne veux présenter ici que des originaux d'une autorité irréfutable, je me contenterai d'une analyse qui suffira à la constatation des dates et des faits.

Che cosa significa che le traduzioni «certificate» utilizzate da Buchon erano scritte in un «détestable italien»? Come spiega Fabrizio Lelli, tra gli ebrei di Corfù, oltre a un greco dai tratti arcaizzanti, erano in uso altre due lingue: il *pughisu* (dialetto romanzo parlato soprattutto all'interno del gruppo romaniota) e un italiano influenzato dal dialetto veneto. ⁴⁸ Con i suoi palesi fraintendimenti, il riassunto fornito da Buchon lascia pensare che le traduzioni fossero in *pughisu*:

L'un des actes de la synagogue de Corfou est du 12 mars 1224, ⁴⁹ indiction VIII. Ce sont des lettres patentes, adressées aux capitaines, maîtres massiers,

⁴⁶ Romanos, "Histoire", 65; corsivo mio.

⁴⁷ Buchon, *Nouvelles recherches*, 404.

⁴⁸ F. Lelli, "Liturgia, lingue e manifestazioni letterarie e artistiche degli ebrei di Corfù", in T. Catalan *et al.* (a c.), *Evraiki. Una diaspora mediterranea da Corfù a Trieste*, La Mongolfiera, Trieste 2013, 17-45: 27-30.

⁴⁹ Sic, per «1324».

châtelains, connétables de la Porte-de-Fer, au bail, aux juges et aux notaires. Philippe II, empereur de Constantinople, prince supérieur d'Achaye et despote de Romanie, *leur défend de faire mettre des Juifs en potence dans le cimetière, de les forcer à perdre ou de couper un de leurs membres*, de leur prendre lit, meubles ni animaux, et de les insulter soit en les empêchant de célébrer le sabbat, soit de toute autre manière.⁵⁰

Secondo Buchon, la lettera del 1324 vietava alle autorità corfiote di «far mettere alla forca gli ebrei al cimitero» e «di costringerli a perdere o a tagliare uno dei loro arti» [*faire mettre des Juifs en potence dans le cimetière, de les forcer à perdre ou de couper un de leurs membres*] – parole che non rimandano all'impiego di ebrei come manigoldi. Nel 1845, però, Mustoxidi, in una nota alla sua edizione della crisobolla emanata da Andronico II Paleologo nel 1301, offriva una nuova sintesi, più tardi riprodotta da Romanos nell'articolo già citato.⁵¹ Le informazioni contenute nella traduzione francese dell'articolo di Romanos divergono nettamente da quelle fornite da Buchon:

Parmi d'autres documents conservés dans la synagogue des Juifs à Corfou, il se trouve une lettre de Philippe, prince de Tarente. Dans cette pièce, adressée aux autorités de Corfou, Philippe se plaint, comme d'une injure et d'une tache imprimée à son gouvernement, que les décrets rendus par lui en faveur des Juifs de la ville et de l'île de Corfou ne soient pas exécutés. Les fonctionnaires enlevaient les lits, les vêtements, les meubles et les bêtes des Juifs; ils s'emparaient de leurs personnes et les obligeaient de servir gratuitement comme marins sur les vaisseaux de guerre; ils les obligeaient de comparaître devant les tribunaux le samedi ou de travailler le samedi et les autres jours de leurs fêtes; *ils dressaient les gibets sur les tombeaux juifs, forçaient les Juifs d'exécuter les condamnations à mort et les autres peines infligées aux mal-faiteurs*. C'est pour cela que Philippe ordonnait impérieusement et péremptoirement que les Juifs ne fussent plus désormais astreints à aucune fourniture ni à aucune corvée, excepté celles qui sont permises par le bon sens et la coutume et qui étaient demandées également aux autres citoyens, et qu'on les laissât fêter selon leurs lois, leurs sabbats et leurs fêtes, sans les déranger.⁵²

Alla luce delle testimonianze provenienti da Negroponte, Corone, Modone e Creta, possiamo concludere: 1) che le notizie fornite da Mustoxidi e, per

⁵⁰ Buchon, *Nouvelles recherches*, 404; corsivo mio.

⁵¹ A. Mustoxydis, "Περὶ τίνων πονημάτων καὶ ὑπομνημάτων ἀναφερομένων εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἡπείρου, Αἰτωλίας, Ἀκαρνανίας καὶ τῶν παρακειμένων νήσων", *Ἑλληνομνήμων ἢ σύμμικτα ἑλληνικά* 8 (1845) 459-512: 486 nota 43.

⁵² Romanos, "Histoire", 65.

suo tramite, da Romanos, appaiono più affidabili di quelle fornite da Buchon; 2) che il rinnovo, nel 1370, di tutti gli ordini già formulati nel 1324 suggerisce che alla vigilia dell'acquisto veneziano di Corfù dagli Angioini (1386) poco o nulla fosse cambiato rispetto all'inizio del secolo e che dunque gli ebrei locali fossero ancora costretti a servire come manigoldi.

La correttezza della lettura di Mustoxidi è confermata dal primo dei capitoli concessi dal Senato veneziano alla comunità ebraica di Corfù il 22 gennaio 1387, «affinché possano vivere in pace e abitare tranquilli sotto l'ombra dell'autorità dogale ed essere tutelati dalle estorsioni e dalle molestie loro arrecate in passato dai rettori e dagli ufficiali della suddetta città».⁵³

Il primo capitolo – segno, ancora una volta, di come l'abolizione di quel costume rappresentasse per le comunità romaniote un'assoluta priorità – decretava infatti:⁵⁴

Per prima cosa che gli ebrei [di Corfù] non possano né debbano essere molestati o vessati vuoi dai nostri rettori vuoi dai loro ufficiali, presenti e futuri, tramite l'erezione di forche o la messa alla forca dei ladri nel luogo in cui vengono seppelliti i cadaveri [degli ebrei]; analogamente, che [gli ebrei] non possano essere costretti ad appendere delinquenti alla forca, mutilarne gli arti o infliggere loro altre pene ove possano essere reperite altre persone che, in cambio di un compenso idoneo e conveniente, eseguano le mansioni sopracitate, ovvero ove altre persone possano essere in qualche modo costrette a occuparsi della custodia dei prigionieri.

Primo quod ipsi Iudei non possint nec debeant per Rectores nostros vel eorum officiales, tam presentes quam qui erunt per futura tempora, gravari vel molestari in eorum sepulturis in quibus sepeliuntur eorum corpora in faciendo in loco constituto ad sepulturas predictas affigi furcas et in illis suspendi latrones vel alios delinquentes; et similiter cogi non possint ad suspendendum delinquentes vel mutilandum membra aut eis alias penas rezegandum si precio habili et competentis inveneri poterunt alie persone que exercent officia supradicta vel angariari modo aliquo modo vel ingenio ad custodias captivorum.

⁵³ ASV, *Senato*, Deliberazioni miste, reg. 40, ff. 58v-61v: f. 58v, 22 gennaio 1387: «... ut possint quiete vivere et pacifice morari sub umbra ducalis Domini et preservari a multis extorsionibus et gravaminibus que eis illata fuerunt temporibus preteritis per Rectores et officiales qui fuerunt in civitate predicta». Per un inquadramento storico di questi capitoli vd. R. Segre, "Ebrei a Corfù nel primo secolo della dominazione veneziana", *Theaurismata* 45 (2015) 501-515: 504-507.

⁵⁴ Vd. ASV, *Senato*, Deliberazioni miste, reg. 40, f. 58v, 22 gennaio 1387.

Gli ebrei corfioti avevano chiesto inoltre che nessun rettore né altri potessero costringerli a «comparire in tribunale nei loro giorni di festa» (*in eorum diebus festivis in iudiciis curie comparere*); di essere chiamati a sostenere le spese di armamento delle navi allestite «per gli affari della collettività della città e dell'isola» (*pro negociis universitatis civitatis et insule*) non più *ultra debitum rationis*, bensì proporzionalmente al loro numero, come gli altri abitanti della città e dell'isola di Corfù; di essere chiamati a montare la guardia alla città soltanto quattro volte l'anno; che, quanto al portare dei segni distintivi sul petto o altrove, gli ebrei corfioti dovessero attenersi all'antica consuetudine (*ad illam condicionem ad quam antiquitus fuerunt, que antiqua consuetudo per Rectores nostros debeat conservari*); che fosse messa fine alla *antiquata consuetudo* per cui, *contra omnem humanitatem*, in alcuni giorni dell'anno (ovvero, probabilmente, durante la Quaresima) gli ufficiali e gli intendenti di Corfù prendevano a sassate gli ebrei dalle mura e dalle torri della città per estorcere loro del denaro, e che «d'ora in poi gli ebrei non possano essere in alcun modo lapidati da alcun ufficiale cristiano o da chiunque altro, né di notte né di giorno, se non, e moderatamente, da coloro che sono soliti farlo per antica tradizione, e soltanto nelle ore durante le quali le processioni passano per la *zudeca* [di Corfù] secondo il costume e la fede dei Greci». ⁵⁵ Il fatto che tre di questi capitoli coincidessero con altrettante disposizioni formulate da Filippo I nella lettera del 1324 (come appare dal riassunto di Mustoxidi) suggerisce che anche quest'ultima fosse la risposta a una supplica presentata dalla comunità ebraica corfiota.

Per concludere, circa il primo capitolo della supplica occorre notare almeno due cose: 1) che l'esenzione degli ebrei dall'ufficio di manigoldi veniva soddisfatta *sub condicione* – ciò che era inevitabilmente (e, si direbbe anzi, intenzionalmente) destinato a far perdurare la situazione alla quale, formalmente, si invitava a mettere fine; 2) che, diversamente da altre situazioni denunciate, l'imposizione di fornire un manigoldo non era presentata come una *antiquata consuetudo*.

Riassumendo: nel Trecento a Corfù, nel Quattrocento a Creta, in Sicilia, a Negroponte, a Modone e a Corone e, infine, nel Quattro e Cinquecento a Napoli, troviamo attestazione del fatto che gli ebrei venivano costretti a fornire alle autorità un manigoldo ebreo e che talora erano le autorità stesse a prendere per manigoldo un ebreo a loro scelta. Qual era stata l'origine di quel costume?

⁵⁵ Id., ff. 58v-59r: «... de cetero ipsi Iudei nullo modo lapidari possint ab aliquibus christianis officialibus vel aliis de nocte vel de die nisi moderate per illos qui antiquitus facere soliti erant, et illis horis tantummodo quibus letanie transeunt per Iudaicham suam iuxta morem et fidem Grecorum».

1.7. Secondo impero bulgaro e impero bizantino

Nel 1869 Joseph Kobak pubblicava una lettera inviata da un ebreo di nome Ya‘aqov ben Eliyyah al convertito Pablo Christiani, avversario di Nachmanide nella famosa disputa di Barcellona (1263).⁵⁶ Il testo della lettera si conserva in vari manoscritti.⁵⁷ L'identità dell'autore è stata oggetto di differenti ipotesi: tra le varie proposte, la più verosimile mi sembra essere quella formulata da Jacob Mann, il quale ha suggerito di identificarlo con l'omonimo Ya‘aqov ben Eliyyahu ben Yiṣḥaq de Lattes di Carcassona.⁵⁸ Per convincere il convertito Pablo Christiani – il quale, secondo quanto si legge in una nota in calce al testo conservato nel ms. hebr. 210 della Bayerische Staatsbibliothek, prima di convertirsi era stato maestro di Ya‘aqov – a desistere dal perseguire i suoi ex correligionari, l'autore della lettera impiegava un argomento di teodicea: episodi recenti avvenuti in Marocco, a Maiorca, a Bisanzio e a Baghdad dimostravano infatti, secondo Ya‘aqov, che, come documentato dai testi biblici, chiunque perseguiti il popolo di Israele si vota a un rapido e umiliante tracollo. Nella storia bizantina recente Ya‘aqov ravvisava due episodi che illustravano questa regola storica. Uno di essi era il seguente:⁵⁹

⁵⁶ J. Kobak, “Iggeret (wiqquah) Rabbi Ya‘aqov mi-Weneṣiah”, in J. Kobak (hrsg.) *Ginse Nistaroth: Handschriftliche Editionen aus der jüdischen Literatur unter Mitwirkung mehrerer Gelehrten*, Heft 1-2, Druck der Schmidt’schen Officin, Bamberg 1868, 1-31 (in ebraico).

⁵⁷ L’edizione di Kobak si basa sul ms. hebr. 210 (ff. 200v-207r) della Bayerische Staatsbibliothek, il cui testo era stato trascritto per lui da Abraham Berliner. Per una descrizione del manoscritto, vd. M. Steinschneider, *Die hebraeischen Handschriften der K.hof und Staatsbibliothek in Muenchen*, Palm’schen Buchhandlung, Muenchen 1895, 93-94. Per una lista dei manoscritti che tramandano la lettera, vd. R. Chazan, “The Letter of R. Jacob ben Elijah to Friar Paul”, *Jewish History* 6 (1992) 51-63: 60-61, nota 4.

⁵⁸ Vd. J. Mann, “La lettre polémique de Jacob b. Élie à Pablo Christiani”, *Revue des études juives* 82 (1926) 363-377: 364-365.

⁵⁹ Muenchen, Bayerische Staatsbibliothek, ms. hebr. 210, f. 205v, per cui vd. Kobak, “Iggeret”, 24-25. Benché Kobak affermi di aver basato la propria edizione sul manoscritto monacense, la prima si discosta dal secondo in più punti e integra delle lezioni alternative che a volte offuscano la comprensione del testo. Qui riprendo il testo pubblicato da Kobak (indicato nelle note con «K»), che emendo sulla base di tre manoscritti: il ms. M, ossia il già citato manoscritto monacense; il ms. O, cioè Oxford, Bodleian Library, Opp. Add. Qu. 111 [Neubauer 2408], XVI sec., grafia italiana, f. 112r; e il ms. N, cioè Oxford, Bodleian Library, Opp. Add. Qu. 182 [Neubauer 2575], XVI sec., grafia ashkenazita, ff. 24v-25r. Sebbene tardi e caratterizzati da vari errori, i mss. N e O rappresentano un ramo diverso della tradizione – essenziale, come si può vedere, per la comprensione del testo (che meriterebbe una nuova edizione).

E ora ti racconterò ciò che accade al malvagio Teodoro il Greco, al quale Dio onnubilò il cuore e ottuse gli occhi; finché regnò, egli fu caparbiamente testardo, perseguitò i nostri confratelli, profanò la nostra religione, saccheggiò i beni degli ebrei e mise mano alle loro ricchezze. Se un ebreo gli passava davanti, egli chiudeva gli occhi. Colui che siede in Cielo, però, si prese gioco di lui, gli velò gli occhi, lo insuperbì e gli mise in cuore l'ardire di vendicarsi del suo nemico. Teodoro il Greco, infatti, andò in guerra contro il re Asne, palesò la sua ostilità e scese in

ועתה אודיעך את⁶⁰ אשר קרה⁶¹
לתודור⁶² היוני הרשע | אשר השם
השמין⁶³ לבו | ועיניו השע | כאשר
מלך | בשרירות לבו הלך⁶⁴ | ויהי
לשטן⁶⁵ לבני⁶⁶ עמנו | וחלל דתנו |
שלל ממונם | ובזז⁶⁷ את הונם |
וכאשר יבוא⁶⁸ <יהודי>⁶⁹ לפניו | היה
<עוצם>⁷⁰ עיניו | וישחק עליו⁷¹ יושב
בשמים⁷² | ויתן לו כסות <עינים>⁷³ |
והקשה ה' אלהינו את רוחו⁷⁴ |
<ואמץ>⁷⁵ את לבבו | להנקם מאויבו
| ויבא זה תודור⁷⁶ היוני להלחם
עם מלך אשני⁷⁷ | ולא דרש את
שלומו | <ויערוך>⁷⁸ מלחמה עמו |
ומלך אשני⁷⁹ הרג במלחמה רוב
פרשיו | ומבחר שלישי |
ותודור⁸⁰ הרשע נפל ברשתו

⁶⁰ N om.

⁶¹ N קרא

⁶² לאטאדר N לטאודר הרשע O

⁶³ השמין M, O השמן K

⁶⁴ K, N, O הלך M om.

⁶⁵ O שטן

⁶⁶ N לבן

⁶⁷ N, O בזזו

⁶⁸ N בא

⁶⁹ K, M יהודי N, O היהודי

⁷⁰ M, N, O עוצם K עוצם

⁷¹ O עליהם N עמו

⁷² M שמים

⁷³ N עינים K, M, O עיניו - ma la rima richiede עינים.

⁷⁴ M רואו

⁷⁵ K ואמן M, N, O ואמץ

⁷⁶ N, O om.

⁷⁷ O אשטאשני

⁷⁸ K ויבא N ויערוך M, O ויערך

⁷⁹ N את

⁸⁰ N, O וטדואר

guerra contro di lui. Il re Asne uccise in battaglia un gran numero dei cavalieri [di Teodoro] e i migliori tra i suoi ufficiali. Teodoro il Malvagio cadde nella rete [di Asne] e rimase preso nel suo laccio. Asne gli fece legare le catene ai piedi, sicché Teodoro si strusse. Il re [Asne] chiamò due ebrei e disse loro: «Onorate il vostro Dio perché ho fatto prigioniero il vostro nemico Teodoro. Accecatelo: che i suoi occhi gli marciscano nelle orbite. Ora che è stato catturato in guerra, vendicatevi di lui». Gli ebrei presero [Teodoro] e lo gettarono a terra. Teodoro li supplicò, ed essi ne ebbero pietà e non gli resero la pariglia, dimenticarono le sue malefatte e non spensero la luce dei suoi occhi. Re Asne si infuriò e ordinò di portarli su un monte alto fino al cielo e di farli volar [giù] senza ali. Non erano nemmeno a metà del monte quando vennero fatti a brani [vd. mYoma 6:6] e fatti sprofondare come piombo in acque tumultuose [vd. Es. 15:10]. [Asne] ordinò ad al-

ונלכד <במלכותו>⁸¹ | ומלך אש"ני הגיש⁸² רגליו לנחושתיים | וימס לבבו ויהי למים | ויקרא המלך שני יהודים ויאמר להם: "תנו כבוד לאלהיכם | כי נפל ביד⁸³ טודו"רוס⁸⁴ אויביכם. החשיכו⁸⁵ עיניו {מארבותיהן}⁸⁶ | ולא תמקנה בחוריהן | ועשו בו נקמה | כי נתפש במלחמה". | והיהודים לקחוהו | ולארץ השליכוהו | ויתחנן לפניהם ויחמלו עליו | ולא השיבו⁸⁷ לו כמעלליו | וישכחו רעותיו ולא החשיכו <אורותיו>⁸⁸ | ויחר אף המלך עליהם ויצו להעלותם על הר גבוה ותלול⁸⁹ עד לב השמים | <ויעופו>⁹⁰ בלי כנפים | ולא הגיעו לחצי <ההר>⁹¹ עד שנעשו אברים אברים [עי' משנה יומא ו' | וצללו כעופרת במים אדירים] שמות טו י' | ויצו לשני אנשים לנקר⁹² עיניו ויעשו ככה | וחמת המלך שככה.

⁸¹ K, M במלכותו N, O במלכותו. La lezione במלכותו è evidentemente una *lectio faciliior*.

⁸² N הישיב

⁸³ M om.

⁸⁴ N טאודר O om.

⁸⁵ O (ה)שיכו(?)

⁸⁶ K, M בארבותיהן N בארבותיהן

⁸⁷ N השיבוהו

⁸⁸ K אורותיו O רואותיו M, N ראותיו

⁸⁹ N ותלום

⁹⁰ K ויעפו M, N, O

⁹¹ N, O ההר M, K om.

⁹² O לנקר את

tri due uomini di perforargli gli occhi. Quelli obbedirono, e l'ira del re si chetò.

L'identità dei protagonisti del racconto di Ya'aqov venne chiarita nel 1870 da L. Lewin:⁹³ Teodoro coincide con Teodoro Comneno Ducas, despota dell'Epiro dal 1214 e re di Salonico dal 1223; re יאשיא coincide invece con Ivan II Asen, zar dei Bulgari; quanto al racconto di Ya'aqov, esso rievoca la battaglia di Klokotnitsa (nell'odierna Bulgaria), combattuta nella primavera del 1230.⁹⁴

Ya'aqov non era stato testimone diretto dei fatti; di più, il suo racconto si iscriveva all'interno di una polemica anticristiana: in quale misura la notizia secondo la quale Ivan avrebbe affidato l'accecamento di Teodoro a due ebrei può essere dunque considerata affidabile? E, qualora lo sia, per quale motivo Ivan si sarebbe servito di due ebrei per accecare il prigioniero? Jacob Mann ha sostenuto che Ivan avrebbe affidato l'incarico a degli ebrei in quanto «il comptait sur l'empressement avec lequel les Juifs tireraient vengeance de leur cruel ennemi».⁹⁵ Pure, diversamente da quanto sembra trasparire dal racconto di Ya'aqov, Ivan non fece accecare Teodoro subito dopo averlo catturato.⁹⁶ Già Lewin notava come l'intento polemico di Ya'aqov invitasse a maggiore cautela:⁹⁷ in particolare, Lewin suggeriva di leggere il racconto di Ya'aqov alla luce di un passo delle *Relazioni storiche* (libro IX) dello storico bizantino Giorgio Pachimere (n. 1242) in cui si racconta che, attorno al Natale del 1295, dopo aver catturato Alessio Filantropeno, il protovestiario Livadario e i suoi uomini «finissent par le livrer à des Juifs pour l'aveugler» [τέλος

⁹³ L. Lewin, "Eine Notiz zur Geschichte der Juden in byzantinischen Reiche", *Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums* 19.3 (1870) 117-122.

⁹⁴ Sulla battaglia di Klokotnitsa e i suoi effetti vd. D.M. Nicol, *The Despotate of Epiros 1267-1479: A Contribution to the History of Greece in the Middle Ages*, Cambridge University Press, Cambridge 1984, 5.

⁹⁵ Mann, "La lettre", 372

⁹⁶ G. Ostrogorsky, *Storia dell'impero bizantino*, traduzione di Piero Leone, Einaudi, Torino 1993, 398. Ringrazio Maurice Kriegel per questa segnalazione.

⁹⁷ Lewin, "Eine Notiz", 119: «Schon allein der ihn leitende Gedanke, die Strafe Gottes für das den Juden angethane Unrecht darzustellen, macht uns misstraulich gegen die Anheimgebung der Strafvollziehung an zwei Juden, oder, wenn das historisch zu erweisen ist, gegen die Begründung derselben durch den König Asan Johannes, auf dass sie Rache nähmen an ihrem Feinde».

Ἰουδαίοις ἐκτυφλοῦν παραδίδωσι].⁹⁸ Lewin non precisava che tipo di rapporto dovesse essere ravvisato tra i due episodi. L'impiego di ebrei per infliggere delle pene a nemici catturati in battaglia non rappresenta però un caso isolato nella storia dei sovrani bulgari. In un altro passo delle *Relazioni storiche*, infatti, là dove Pachimere racconta la cattura e l'uccisione, nel 1301, del capo tataro Ciōki da parte di Svetoslav Terter, zar di Bulgaria (1300-1322) – eventi che segnarono la fine del dominio tataro sulla regione – leggiamo: «[Svetoslav] le prend par ruse et le confie à une prison sûre; plus tard il utilise des serviteurs juifs, à qui il confiait de telles actions, pour étrangler l'homme emprisonné» [ἐπιτίθεται τῷ γαμβρῷ καὶ, ἐπισχῶν δόλω καὶ φυλακαῖς ἀσφαλέσι δούς, ὕστερον Ἰουδαίοις ὑπηρέταις καὶ οἷς εἰς τοιαῦτα ἐθάρρει χρησάμενος, ἀποπνίγει ἐγκεκλεισμένον...].⁹⁹

Alla luce del racconto di Pachimere, l'affidamento a due ebrei dell'incarico di accecare Teodoro può essere ritenuto attendibile; meno credibile, invece, è il motivo con cui Ya'aqov spiegava quella scelta – vale a dire il desiderio di Ivan di consentire agli ebrei di vendicarsi dei torti subiti: ignaro del fatto che gli zar del secondo impero bulgaro si avvalevano di manigoldi ebrei, mediante quella spiegazione, a quanto pare, Ya'aqov razionalizzava il motivo di quel fatto per lui inaudito.

Sulla base del solo episodio raccontato da Pachimere, Lewin formulava una supposizione che nella letteratura successiva verrà recepita e ripetuta come un dato di fatto, ossia l'idea che «nell'impero bizantino l'impiego di ebrei come carnefici e, in particolar modo, per gli accecamenti, fosse diventato un costume».¹⁰⁰ È in questo solco, infatti, che si muoveva Gotthard Deutsch quando nel 1911 ritornava sul tema all'interno della rubrica *Die Woche* da lui curata nella *Allgemeine Zeitung des Judentums*.¹⁰¹ Le sue osservazioni prendeva-

⁹⁸ Vd. Lewin, "Eine Notiz", 119, il quale fa riferimento a Georgii Pachymeris *De Michaelē et Andronico Palaeologis libri tredecim*, a cura di I. Bekker, 2 voll., Bonn, Weber 1835, II: 229 = Georges Pachymères, *Relations historiques*, édition, introduction et notes par A. Failler, traduction française par V. Laurent, 4 voll., Paris, Les Belles Lettres 1984, III: 252-253 [libro IX].

⁹⁹ Pachymeris *De Michaelē et Andronico*, II: 265 = Pachymères, *Relations historiques*, III: 292-293.

¹⁰⁰ Lewin, "Eine Notiz", 119: «...es um byzantinischen Reiche Sitte geworden war, Juden als Henker, vorzüglich bei der Blendung, zu verwenden».

¹⁰¹ G. Deutsch, "Die Woche", *Allgemeine Zeitung des Judentums* 75, Heft 37 (15 settembre 1911) 434-437: 437: «Alfred Stern in seiner *Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815 bis zum Frankfurter Frieden von 1871* (Band II, S. 216, Berlin 1897), sagt bei der Darstellung der Hinrichtung des griechischen Patriarchen Gregor, 22 April 1821: "Der Leichnam ward einer Schar von Juden überliefert, die ihn durch di Strassen schleiften und in Meer versenkten". Der Leser muss den Eindruck gewinnen, dass ein Schar von Juden

no spunto da un passo della *Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815 bis zum Frankfurter Frieden von 1871* in cui, trattando della Prima Guerra d'Indipendenza greca (1821-22), Alfred Stern aveva descritto in maniera truculenta le sevizie che, secondo alcuni racconti, dopo l'esecuzione del patriarca Gregorio V di Costantinopoli (m. 1821), alcuni ebrei avevano inferto al suo cadavere. Senza mettere in discussione quei racconti e sorvolando sul fatto che l'esecuzione materiale della condanna non era stata eseguita da ebrei, Deutsch ricordava le rappresaglie subite da alcuni ebrei da parte della popolazione greca e, richiamandosi in particolare alla lettera di Filippo I alle autorità di Corfù, commentava: «I Turchi avevano imparato dai Greci. Questi ultimi, da secoli maestri di raffinatezza nel torturare gli ebrei, avevano inventato lo sport consistente nel costringere gli ebrei a fare i boia e nello scegliere i loro cimiteri come luoghi di esecuzione».¹⁰²

Un anno dopo, Samuel Krauss – specialista di storia degli ebrei in età bizantina¹⁰³ – riprendeva l'argomento toccato da Deutsch in un articolo intitolato *Die Juden als Henker* (1912).¹⁰⁴ Nel suo breve intervento, Krauss non segnalava nuove attestazioni di manigoldi ebrei ma, sulla base di alcune delle notizie segnalate nei decenni precedenti (la lettera di Ya'aqov, la lettera di Filippo I d'Angiò e la lettera di 'Ovadyah da Bertinoro), affermando di non essere al corrente di attestazioni di manigoldi ebrei nell'Europa occidentale, sottoscriveva l'opinione espressa da Deutsch e concludeva: «Dobbiamo supporre che l'impiego degli ebrei come carnefici rappresenti una specialità dell'odio

mit kannibalischer Grausamkeit auf den Augenblick warteten, wo sie an der Leiche des Patriarchen ihre rohen Gelüste befriedigen könnten. / Obwohl die Juden von Vrachori (21 Juni) und die von Tripolitza (5 Oktober) die Tat ihrer Glaubensbrüder in Konstantinopel schwer büßen mussten, indem sie von den griechischen Rebellen grausam hingeschlachtet wurden, war die Handlung der Juden in Konstantinopel durchaus keine freiwillige. Die Türken hatten von den Griechen gelernt. Die letzteren, seit Jahrhunderten Meister im Raffinement der Judenquälerei, hatten den Sport erfunden, die Juden zu Henkerdiensten zu zwingen und ihre Friedhöfe als Exekutionsplätze ausersehen. Das wird ausdrücklich von Korfu berichtet, wo Karl II von Anjou, 1294, Erleichterungen in der Lage der Juden gewährte (Miller, *The Latins in the Levant*, p. 520, London 1908). Der Gebrauch scheint aber auch dann noch fortbestanden zu haben, da aus dem Anfang des 14 Jahrhunderts wieder berichtet wird, das Philipp von Tarent die Bestimmung aufgehoben habe, welche die Juden zwang».

¹⁰² Deutsch, "Die Woche", 437.

¹⁰³ Su di lui vd. G. Veltri, "The Beginning of Judaeo-Greek Studies and the 'Wissenschaft des Judentums'", in J.K. Aitken, J.C. Paget (eds.), *The Jewish-Greek Tradition in Antiquity and the Byzantine Empire*, Cambridge University Press, Cambridge 2014, 96-102: 98-99.

¹⁰⁴ S. Krauss, "Die Juden als Henker", *Allgemeine Zeitung des Judentums* 76.15 (1912) 176-177.

antiebraico greco» (più tardi ereditata dai Turchi). Pur senza citare fonti precise, Krauss aggiungeva che nell'impero bizantino, oltre agli ebrei, anche gli zingari erano impiegati come manigoldi, «con la differenza, però, che quello che nei primi generava una paura mortale per i secondi non era altro che un piacere».¹⁰⁵

¹⁰⁵ Krauss, "Die Juden als Henker", 176-177: «Demnach dürfen wir annehmen, dass die Verwendung der Juden als Henker eine Spezialität des griechischen Judenhasses darstellt. Wenn sich ein Aehnliches noch im vorigen Jahrhundert bei den Türken findet, so mögen sie, wie Professor Gotthard Deutsch richtig vermutet, von den Griechen gelernt haben». Per le considerazioni di Krauss sugli zingari vd. *ivi*, p. 177: «Diese Rolle teilten di Juden wohl mit den Zigeunern, mit dem Unterschiede jedoch, dass, was jene tödliche Angst verursachte, diesen nichts als Vergnügen war. Man kennt leider die bedenkliche Nähe, in welche die Juden zu den Zigeunern gebracht werden. Diese beiden Parias der mittelalterlichen Gesellschaft, so verschieden unter sich, werden von den herrschenden Klassen mit gleichen Futzritten behandelt. Es ist noch gar nicht so lange her, seit die Zusammenstellung der Juden und Zigeuner in den geographischen Lehrbüchern ein Ende gefunden hat. Was aber die Henkerrolle der Zigeuner anlangt, so ist sie ja auch heute nicht geschwunden. Alles Aas, alles Schmutz, aller Kehrriecht und alle Fürsorge der Kloaken wird in manchen Ländern noch heute gern den Zigeunern aufgeladen. Gerade in unseren Tagen melden die Zeitungen, dass in Saloniki – auf ehemaligem griechischen Boden – die Menge del Choleraleichen, da sich niemand mit ihnen beschäftigen mag, von Zigeunern hinausgeschafft wird. Die byzantinischen Griechen hatten nun unter allen europäischen Völkern zuerst di Ehre, mit den Zigeunern bekannt zu werden, soll ja selbst der Name "Aegyptier", mit welchem die Zigeuner von vielen Völkern Europas bezeichnet werden, von der Halbinsel Morea-Kleinägypten herrühren. Konnten nun die Zigeuner zu Henkern gemacht werden, warum nicht auch die gleichverachteten, die gleichunterdrückten Juden? // Dies ist, glaube ich, das geschichtliche Bild von der Henkerrolle der Juden; byzantinische Griechen find es, die zuerst die teuflische Idee hatten, für Taten, die sie selbst [sic] für scheusslich hielten, die Werkzeuge anderswo zu suchen; bei Zigeunern fingen sie an, bei Juden endeten sie». Traduzione: «Gli ebrei condividevano questo ruolo con gli zingari, con la differenza, però, che quello che nei primi [quell'impiego] generava una paura mortale per i secondi non era che un piacere. È tristemente nota la discutibile contiguità che è stata stabilita tra ebrei e zingari. Questi due paria della società medievale, così diversi gli uni dagli altri, erano entrambi presi a calci dalle classi dominanti. Non è da molto che si è smesso di trattare assieme ebrei e zingari nei libri scolastici di geografia. Gli zingari continuano ancor oggi a esercitare il ruolo di carnefici. In alcuni paesi tutte le carcasse animali, tutta la sporcizia, tutta l'immondizia e tutta la gestione delle fogne sono ancora affidate volentieri agli zingari. Proprio in questi giorni i giornali riportano che a Salonicco – su suolo un tempo greco – la massa di cadaveri di morti di colera con cui nessuno vuole avere a che fare viene por-

Nel 1933 Simcha Asaf pubblicava un breve articolo sui carnefici ebrei che è rimasto alla base della letteratura secondaria successiva. Ad Asaf va il merito di aver segnalato buona parte della bibliografia ottocentesca, recepita più tardi soltanto da Simon Markus nel suo articolo sulla comunità ebraica della Canea (vd. *infra*). Nella sua breve nota, incentrata su un responso che analizzerò più avanti, Asaf sposava e sviluppava l'idea già formulata da Lewin, Deutsch e Krauss:¹⁰⁶

tata via dagli zingari. I greci bizantini furono il primo popolo europeo ad avere l'onore di fare la conoscenza con gli zingari, se, come si suppone, lo stesso nome di Egizi con cui gli zingari vengono indicati da molti popoli europei ha origine dalla penisola della Morea-Piccolo Egitto. E se gli zingari potevano essere trasformati in carnefici, perché non potevano esserlo anche quegli ebrei come loro disprezzati e oppressi? // Credo sia questo il quadro storico in cui si inseriscono gli ebrei utilizzati nel ruolo di carnefici; i greci bizantini furono i primi ad avere l'idea diabolica di cercare altrove gli strumenti per compiere quelle azioni che essi stessi trovavano ripugnanti. Iniziarono con gli zingari, finirono con gli ebrei». Indicando la Morea come sede del «Piccolo Egitto» e dunque come luogo d'origine dell'appellativo di «Egizi» con cui venivano indicati gli zingari, Krauss non faceva che prendere per buono quanto scritto quattro secoli prima dal pellegrino Arnold von Harff (1471-1505), il quale, nella sua relazione di viaggio, aveva segnalato un insediamento zingaro a quaranta miglia da Modone come «Piccolo Egitto»; secondo Benedetto Fassanelli, però, «Piccolo Egitto» era il nome con cui si era finito per designare «ogni insediamento della dispersione» zingara. Vd. B. Fassanelli, «Piccoli Egitti' tra Cristianità e Islam: presenze zingare nel Mediterraneo orientale (secc. XV-XVII)», *Quaderni Storici* 146/2 (2014) 349-382: 354-355.

¹⁰⁶ S. Asaf, «Jewish Executioners (On the History of the Jews in Candia)», *Tarbiz* 5/2 (Tevet 5694 = dicembre 1933 / gennaio 1934) 224-226: 224 [in ebraico]. Asaf segnala tuttavia in nota un'attestazione dell'impiego di ebrei per appendere nelle stadi le teste di rivoltosi condannati a morte in Marocco, contenuta nel *Malkhe rabbanan*, enciclopedia dei rabbini marocchini pubblicata del rabbino marocchino Yosef ibn Nayyam (1882-1961) nel 5691 = 1930/31. Vd. Asaf, «Jewish Executioners», 224, nota 1. Il passo a cui si riferisce Asaf è contenuto nell'introduzione, là dove ibn Nayyam traccia una storia delle persecuzioni subite dagli ebrei in Marocco: «Quand'anche volessi raccontare tutte le angosce patite dagli ebrei marocchini, per scriverle non basterebbero tutte le pergamene del mondo. Quando il califfo combatteva contro qualche tribù non ebrea che insorgeva contro di lui e disobbediva ai suoi ordini, allora a chi veniva catturato da un membro del suo esercito veniva tagliata la testa con la spada. Le teste tagliate venivano portate in città in città in una strada ben nota e appese lì per due o tre giorni per incutere timore a tutti coloro che le vedevano e ne sentivano parlare. L'affissione delle teste veniva effettuata da facchini ebrei in segno di disprezzo nei confronti delle persone decapitate e per mostrare agli astanti come le teste venissero appese da persone disprezzate.

Tutte le attestazioni [di manigoldi ebrei] provengono da località situate sotto il dominio bizantino; questo obbligo [*hovah*] non era imposto agli ebrei in nessun altro paese: solo nel malvagio impero bizantino, che ridusse gli ebrei nella polvere, fu concepita quest'idea malvagia. Anche dopo il passaggio delle regioni bizantine sotto altre dominazioni gli ebrei continuarono a subire questa angheria.

Nel 1939 Joshua Starr tornava sul tema dell'impiego di ebrei come manigoldi all'interno dell'impero bizantino, segnalando un episodio fino ad allora ignoto. Nella *Historia* di Michele Attaleiates (XI secolo) leggiamo infatti che, durante la guerra civile seguita alla disfatta di Manzikert (1071), dopo aver catturato l'imperatore Romano IV Diogene (1068-1071), il generale Giovanni Ducas ne affidò l'accecamento a un ebreo:¹⁰⁷

<p>... e incaricano un ebreo inesperto di simili cose di occuparsi dei suoi occhi; legano [Romano] per le gambe e per i piedi; posatogli uno scudo sul petto e sull'addome, gli</p>	<p>... και τινα Ἰουδαῖον ἀμαθῆ τὰ τοιαῦτα τὴν τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ διαχειρίσιν ἐπιτρέπουσι. δῆσαντες αὐτὸν ἐκ τεσσάρων, καὶ τῷ στήθει καὶ τῇ κοιλίᾳ πολλοὺς δι'ἀσπίδος ἐπιστήριξαντες,</p>
---	--

In Marocco vige inoltre un altro costume, e cioè che quando muore una bestia impura essa viene trascinata fino al luogo di interrimento da facchini ebrei in quanto i non ebrei non si degnano di farlo. Il Signore liberi il popolo d'Israele dall'onta». Testo ebraico: ואם אבוא לספר זלזולי יהודי המערב יקצרו היריעות מהכיל ומכלל כשהיה המלך נלחם עם איזה שבט של גוים שמרדו עליו והמרו את פיו אזי מי שהיה תפוס ביד אנשי צבאו היו חותכים את ראשו בסייף. הראשים הנחתכים מביאים אותם לעיר לרחוב ידוע ותולין אותם ב' או ג' ימים להטיל אימה על העם וישמעו ויראו. ותליית הראשים תהיה ע"י סבלים יהודים לחרפת התלויים להתבוות בפני הרואים שנתלו ע"י אנשים בזויים. עוד יש להם מנהג שכל בהמה טמאה שתמות נגרת למקום הקבורה ע"י סבלים יהודים שאין כבוד לגוים שתקבר בהמה על ידם. ה' יסיר חרפת עמו ישראל. Yosef ibn Nayyam, *Sefer malkhe rabbanan*, Gerusalemme 5691, c. 2r. Dalle parole di ibn Nayyam non risulta chiaro a quale califfo egli si riferisse: si direbbe tuttavia che egli parli di fatti risalenti all'inizio del Novecento o tutt'al più alla fine dell'Ottocento. Ciò che risulta inequivocabile (anche dalla sintesi di Asaf), però, è che gli ebrei venivano usati soltanto per preparare il macabro spettacolo costituito dall'esibizione delle teste dei rivoltosi.

¹⁰⁷ Michaelis Attalioet *Historia*, opus a Wladimiro Bruneto de Presle ... inventum descriptum correctum, Bonn, Weber 1853 [Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae], 178, dove è fornita la seguente traduzione latina: «atque Iudeo cuidam imperito talium rerum oculorum eius confectioem imponunt, vincientes eum ex quatuor partibus et pectori atque abdomini multos scuto imprimentes, ferunt Iudaeum, cum misere nimis et crudeliter ferro oculos eius effoderunt (etc.)».

fanno salire sopra varie persone; φέρουσι τὸν Ἰουδαῖον περιωδύνως portato l'ebreo, disocchiarono ἄγαν καὶ ἀπηνῶς σιδήρῳ τοὺς [Romano] in maniera estrema- ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ἔκταράττοντα... mente dolorosa e crudele ...

E via torturando. Dove i maggiori elementi di interesse sono due: 1) il fatto che, come rilevato da Starr, si tratta della testimonianza più antica dell'impiego di un ebreo per disocchiare un avversario politico; 2) il fatto che l'ebreo incaricato dell'accecamento di Romano IV Diogene non è descritto come un manigoldo stabilmente impiegato bensì, al contrario, come ἀμαθῆ τὰ τοιαῦτα («inesperto di simili cose»).

Nel 1945, sulla base di questo episodio, Starr scriveva, senza esprimersi sulla correttezza di tale assunto, che «certain scholars believe that the practice spread under Byzantine influence»; a ciò aggiungeva che, come a Modone e a Corone, anche a Corfù e a Negroponte gli ebrei erano «regularly drafted to execute criminals». ¹⁰⁸ Inoltre, prendendo per buona l'interpretazione di alcuni versi di Stephanos Sachlikis avanzata da Stephanos Xanthoudidis (interpretazione, come vedremo, erronea), Starr suggeriva che, come a Corfù, anche a Candia le esecuzioni capitali fossero effettuate al cimitero ebraico. ¹⁰⁹

Tornando sul tema nel 1949, alla luce dell'accecamento di Romano IV Diogene, Starr presentava l'accecamento di Alessio Filantropeno come effetto dell'«obbligo imposto [agli ebrei] di fornire un carnefice quando l'imperatore lo desiderava» e come testimonianza di un «costume invalso» (*standing custom*)¹¹⁰ – parole che contengono un errore palese (in nessuno dei due casi, infatti, l'ordine di reperire un ebreo che facesse da manigoldo proveniva da un imperatore bizantino) e una generalizzazione indebita (in quanto basata su due soli casi).

1.8. Testimonianze (inattendibili) dall'Inghilterra e da Vienna

In un articolo apparso nel 1996 Gerd Mentgen ha segnalato due attestazioni di manigoldi ebrei – una in Inghilterra, documentata da Cecil Roth, e

¹⁰⁸ Starr, *Jewish Life*, 75.

¹⁰⁹ *Ibid.*: «In Crete the practice seems to have been accepted as customary no later than about 1400; as in Corfu the executions were probably performed in the Jewish cemetery where the criminal would be buried».

¹¹⁰ Starr, *Romania*, 27-28: «The Jews were in fact not powerful enough to liberate themselves from the obligation of providing an executioner, when the emperor willed it. Thus, the sentence of Andronicus on his general, Alexios Philanthropénos, whose troops had rebelled, was carried out by the Jews, in accordance with a standing custom».

una a Vienna:¹¹¹ per motivi diversi entrambe le segnalazioni non sono attendibili. La prima rimanda a un passo della *History of the Jews in England* (1941) di Cecil Roth in cui si legge: «As in many places on the continent – particularly in Southern Europe – they [i.e. the Jews] were compelled on occasion to act as torturers and executioners, and in this capacity they incurred great obloquy at the close of the reign of John».¹¹² La fonte a cui Roth fa riferimento è un passo della *Chronicle of Melrose* relativo a fatti avvenuti nel gennaio del 1216, quando, in seguito alle rivendicazioni sul Northumberland avanzate da Alessandro II di Scozia (1216), Giovanni I d’Inghilterra (1199-1216) marciò contro il Northumberland e la Scozia meridionale seminando morte e distruzione. La cronaca si sofferma in particolare sul massacro compiuto a Berwick:¹¹³

<p>On the eighteenth of the kalends of February [15th January], king John took the town and castle of Berwick, where he and his mercenary soldiers conducted themselves with unparalleled ferocity and inhuman tyranny; for as many men and women as these slaves of the devil could secure, they hung up by the joints of their hands and feet, and subjected them to torments of all kinds, but of the greatest intensity, for the sake of plunder. It is reported that they took with them several Jews, to instruct them in this wickedness.</p>	<p>xviii^o kalendas Februarii cepit Johannes rex Angliae villam et castellum de Berwic, ubi cum rutariis suis feroci supra modum et inhumana usus est tyrannide, utriusque enim sexus homines quoscunque satellites diaboli apprehendere potuerunt, alios per articulos manuum et pedum suspendentes, alios diversis suppliciis torquentes, nefandi questus intuitu immanissime cruciaverunt. Ibi etiam Judeos secum adduxisse et magistros malicie illos effecisse refertur.</p>
---	---

¹¹¹ G. Mentgen, “‘Die Juden waren stest eine Randgruppe’. Über eine fragwürdige Prämisse der aktuellen Judenforschung”, in Fr. Burgard, Ch. Cluse, A. Haverkamp (hrsgg.), *Liber amicorum necnon et amicarum für Alfred Heit*, Verlag Trierer historische Forschungen, Trier 1996, 393-411: 405, nota 54.

¹¹² C. Roth, *A History of the Jews in England*, Clarendon Press, Oxford 1964³ [1941¹], 102. Si veda inoltre Id., nota 1: «For John’s use of the Jews as executioners, cf. Chronicle of Mailross, sub anno 1216. This abuse obtained also in the Byzantine Empire, Corfu, Sicily, Spain». Roth non indica la fonte in base alla quale egli affermava l’attestazione di manigoldi ebrei in Spagna.

¹¹³ Per il testo latino vd. *Chronica de Mailros e codice unico in Bibliotheca Cottoniana servato nunc iterum in lucem edita*, Typis Societatis Edinburgensis, Edinburgi 1835, 122; per la traduzione inglese vd. *The Church Historians of England*, translated by J. Stevenson, 5 voll., Seeleys, London 1853-58, IV.1: 161.

Come si vede, gli ebrei non sono indicati come esecutori materiali delle torture ma come un gruppo di maestri di barbarie a cui – secondo quanto riferito da fonti non meglio specificate – i mercenari di Giovanni I avrebbero fatto ricorso per rendere le loro torture ancora più orribili. Nella letteratura successiva sulla storia degli ebrei in Inghilterra gli ebrei compaiono sovente come vittime – e non come esecutori – di pene capitali.¹¹⁴ Nella caratterizzazione dei soldati di Giovanni I come *satellites diaboli* e nella contemporanea evocazione degli ebrei come loro istruttori si potrebbe dunque vedere una delle varie riproposizioni del nesso diavolo/ebrei – già stabilito nel *Vangelo di Giovanni* 8,44, là dove Gesù dice agli ebrei: «Il diavolo è vostro padre» (*Vos ex patre diabolo estis*, nella traduzione di Girolamo) – attestata nell’Inghilterra del XIII secolo. È nota infatti la caricatura prodotta nell’Essex nel 1277 in cui la figura di un ebreo è accompagnata dalla didascalia «Aaron filius diaboli».¹¹⁵ Ancor più interessante per la sua prossimità temporale rispetto all’episodio narrato nella *Chronicle of Melrose* è poi la caricatura di gruppo tracciata da uno scriba di corte sulla pagina iniziale di un ‘Tallage Roll’ (tassa fondiaria) stilato nel 1233, in cui l’ebreo Yişhaq di Norwich appare raffigurato tra altri ebrei, diavoli e dèi pagani. A proposito di questa vignetta, Frank Felsenstein ha scritto:

Even if the exact significance of the caricature as a whole remains obscure, the demonic figures to the right make it all too clear that the Jews are to be viewed as agents of hell, to be feared as well as to be vilified. With his crown, and standing as he does at the centre of the picture, Isaac may be seen to rule over this demonic world, and, by inference, perhaps also, through the power of his connexions, to usurp the role of the true King, of Henry III himself. The Jew is portrayed as both demon and traitor.

The caricature may be said to encapsulate in visual terms the prejudices and hostility of Christians in the England of the Middle Ages towards the Jews. The motifs that appear in the drawing recreate an image of Jewry that is far from savoury, in which Jews are presented at best as coin clippers and money lenders, in league with the Devil. But behind the portrayal is the larger, and far more sinister, stereotype of the medieval Jew as a bloody ritual mur-

¹¹⁴ Vd. P. Skinner, *The Jews in Medieval Britain: Historical, Literary and Archaeological Perspectives*, Boydell Press, Woodbridge 2003, *Index*, s.v. “execution”.

¹¹⁵ La caricatura, descritta all’epoca come «the earliest dated sketch of a medieval Jew», fu riprodotta per la prima volta in J. Jacobs, L. Wolf (eds.), *Catalogue of Anglo-Jewish Historical Exhibition, Royal Albert Hall, and of Supplementary Exhibitions held at the Public Record Office, British Museum, South Kensington Museum*, Clowes, England 1887, 8-9. La caricatura, erroneamente datata al 1267, viene segnalata lo stesso anno da I. Loeb, “Bibliographie”, *Revue des études juives* 14 (1887) 290-314: 301.

derer, the betrayer of Christ and a crucifier, one who is intent upon the very destruction of Christian society and Christian values. That stereotype, reinforced as it was from the pulpit, in pageants and in plays, engulfed and eventually submerged what Jews were *actually* like in favour of a diabolical travesty. Part of the problem for the present-day researcher concerned to trace the Jews of medieval England is how to distinguish between reality and stereotype, for so many early allusions to them are noteworthy only for the crudity of their anti-Semitism. They are expressive of an attitude, the prevailing Christian attitude towards the Jews, rather than describing the actual Jews of medieval England.¹¹⁶

L'interpretazione di Roth appare dunque altamente implausibile, e la diceria secondo la quale gli ebrei sarebbero stati presenti al massacro in qualità di sovrintendenti alle torture rappresenterebbe dunque un'ulteriore attestazione della caratterizzazione diabolica dell'ebreo diffusa nell'Inghilterra del XIII secolo.

Gerd Mentgen ha ricavato la presunta attestazione di un carnefice a Vienna a partire da una segnalazione in tal senso contenuta nel secondo volume di *Germania Judaica III* (pubblicato da Arye Maimon nel 1995), in cui si rimanda a tre documenti pubblicati nel terzo volume della terza parte delle *Quellen zur Geschichte der Stadt Wien* (pubblicato nel 1921).¹¹⁷ Dei tre documenti segnalati solo uno è pertinente: si tratta del doc. 3171, datato 5 ottobre 1374, in cui è menzionato un *Effrlinus iudeus carnifex*.¹¹⁸ Il documento è del tutto estraneo a qualsiasi contesto penale e giuridico. In mancanza di ulteriori prove, qui il termine *carnifex* sembra doversi interpretare nell'accezione di 'macellaio'.

¹¹⁶ Vd. F. Felsenstein, "Jews and Devils: Anti-semitic Stereotypes of Late Medieval and Renaissance England", *Journal of Literature and Theology* 4 (1990) 15-28: 15-17 (e, per la citazione, p. 17).

¹¹⁷ Mentgen, "Die Juden", 405, il quale rinvia a A. Maimon (hrsg.), *Germania Judaica III. 1350-1519*, 2 voll., J.C.B. Mohr, Tübingen 1987-2003, II: 992. Alla pagina indicata non compare nessun riferimento a un manigoldo [*Henker*] ebreo. Neppure nella voce dedicata a Vienna (vd. *ivi*, 1596-1619) si trovano notizie in proposito. Nel *Sachregister* alla fine del terzo volume non sono presenti le voci "Carnifex", "Henker", "Nachrichter", "Scharfrichter". In una comunicazione privata, Gerd Mentgen, che qui ringrazio cordialmente, mi segnala che la pagina in questione è in realtà la p. 1598, nota 78, in cui si rimanda a F. Staub (hrsg.), *Quellen zur Geschichte der Stadt Wien*, 3 voll., Verlag und Eigentum des Altertums-Vereines zu Wien, Wien 1898-1921: 3. Abteilung: *Grundbücher der Stadt Wien* (1921), docc. 3171, 3521, 3582.

¹¹⁸ Staub (hrsg.), *Quellen*, 3. Abteilung: 36, doc. 3171.

2. Manigoldi ebrei a Creta

L'unica regione per cui disponiamo di un numero rilevante di attestazioni di manigoldi ebrei su un periodo relativamente lungo (dal 1389 al 1527) è Creta: ecco perché, per tentare di investigare le cause del fenomeno documentato, come si è visto, in varie località limitrofe, è utile concentrarsi a questo punto sulla principale colonia d'oltremare della Repubblica di Venezia. All'epoca di cui si discute i principali centri urbani cretesi erano Candia, capitale amministrativa dell'isola, e, procedendo da Ovest verso Est, La Canea, Retimo, e Sitia. Attorno al 1390, fuorché Sitia, tutte le altre città ospitavano una *zudeca*; ebrei risiedevano anche in alcuni castelli dell'entroterra: Castel Novo e Castel Bonifacio (nel distretto di Candia) e Castel Milopotamo (nel distretto di Retimo).

Una delle fonti più ricche per lo studio della comunità ebraica candiota negli anni attorno al 1390 è rappresentata dal registro tenuto dal notaio Giovanni Catacalò negli anni 1389-1391, nel quale sono attestati 180 ebrei (130 uomini e 50 donne) residenti a Candia.¹¹⁹ La quadruplicazione, tra il 1356 e il 1395, della tassa annuale richiesta agli ebrei cretesi suggerisce che i decenni successivi alla Peste Nera videro un incremento significativo della popolazione ebraica cretese e, soprattutto, candiota;¹²⁰ in particolare, il registro di Catacalò e l'onomastica ebraica cretese dimostrano come Candia fosse divenuta un'importante mèta di immigrazione ebraica dalla penisola iberica (soprattutto dalla Catalogna) e da Aškenaz (attraverso la Terraferma veneta). Tra gli ebrei candioti troviamo attestati mercanti, prestatori, sensali, medici, chirurghi,¹²¹ bottegai, macellai, conciatori, calzolai, fabbri e cinturaie (probabilmen-

¹¹⁹ Vd. ASV, *Notai di Candia*, b. 24, not. Giovanni Catacalò, oggetto di uno studio di prossima pubblicazione.

¹²⁰ Starr, "Jewish life", 76-77; F. Thiriet, *La Romanie vénitienne au Moyen Âge: le développement et l'exploitation du domaine colonial vénitien, XII-Xve siècles*, E. de Boccard, Paris 1959, 227-229 e in particolare, per alcune correzioni rispetto alla letteratura precedente D. Jacoby, "Les juifs vénitiens de Constantinople et leur communauté du XIII^e au milieu du XV^e siècle", *Revue des études juives* 121 (1972) 397-410 [rist. in Id., *Recherches*, articolo X]: 404, nota 2. Le opportune correzioni di Jacoby non sono state recepite da R.N. Lauer, *Colonial Justice and the Jews of Venetian Crete*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2019, 90 e 238, note 55-56.

¹²¹ Sui medici e i chirurghi ebrei attivi a Candia nel Trecento vd. G. Corazzol, "Jewish Medicine in Venetian Crete (Late Thirteenth to Early Sixteenth Centuries): Physicians, Surgeons, and Manuscripts", in G. Christ, F.-J. Morche (eds.), *Cultures of Empire: Rethinking Venetian Rule, 1400-1700: Essays in Honour of Benjamin Arbel*, Brill, Leiden - Boston 2020, 329-365.

te lavoratrici della seta). A dare lavoro a numerosi ebrei della *zudeca* candiota erano, in particolare, il commercio e la lavorazione della pelle.

Come abbiamo visto, nel corso del Trecento a Corfù il cimitero ebraico costituiva il luogo di esecuzione delle pene capitali. Un componimento del poeta satirico cretese Stephanos Sachlikis (c. 1331 - *ante* 1403) sembra indicare che anche a Candia esistesse un nesso fra le condanne a morte e il cimitero ebraico, il quale era situato oltre la parte occidentale del borgo, sulla strada per Retimo.¹²² Tra le opere di Sachlikis troviamo infatti una *Lode di Pothotzoutzounia* [Ἐπαινος της Ποθοτζουτσουνιάς] – poema non rimato composto attorno al 1370, mentre l'autore si trovava in carcere¹²³ – all'interno della quale leggiamo:¹²⁴

Pothotzoutzounia, tutti voi la coprite d'ingiurie Avete sparato di lei dappertutto e l'avete schernita L'avete portata dalle autorità e l'avete accusata E andate a seppellirla alle tombe degli ebrei.	Ὅλοι τὴν Ποθοτζουτσουνιά ὄλοι πομπεύετε τὴν, παντοῦ τὴν διαλαλήσετε καὶ κουμουδέψετε τὴν, ἴς τὴν Ἀφεντιά τὴν βάλετε καὶ μαντατέψετε τὴν, καὶ ἴς τῶν Ἑβραίων τὰ μνήματα ὑπάτε θάψετε τὴν.
--	---

Secondo l'archeologo e studioso di letteratura neogreca Stephanos Xanthoudidis (1864-1928) – che per primo ha richiamato l'attenzione su questi versi nel 1909 – essi indicherebbero: 1) che a Candia le esecuzioni capitali venivano effettuate al cimitero ebraico; e 2) che, «presumibilmente» [πιθανώς], i cadaveri dei condannati a morte venivano seppelliti nello stesso luogo. La prima di tali supposizioni non è corroborata dal testo e sembra piuttosto una trasposizione indebita di quanto, una ventina di anni prima, Romanos aveva scritto a proposito di Corfù: l'espressione «andate a seppellirla» [ὑπάτε

¹²² Z. Ankori, "The Living and the Dead: The Story of Hebrew Inscriptions in Crete", *Proceedings of the American Academy for Jewish Research* 38-39 (1970-71) 1-100: 23, fig. 3.

¹²³ A. van Gemert, *Literary Antecedents*, in D. Holton (ed.), *Literature and Society in Renaissance Crete*, Cambridge University Press, Cambridge 1991, 49-78: 51.

¹²⁴ Tramandato soltanto nel ms. Gr. III A.a 9 della Biblioteca Nazionale di Napoli, il poema è stato edito da S.D. Papadimitriou, *Stefan Sakhlikis i ego stikhotvorenie Ἀφήγησις παράξενος*, Odessa 1896. La citazione è tratta da St. Xanthoudidis, "Οἱ ἔβραῖοι ἐν Κρήτῃ ἐπὶ Ἐνετοκρατίας", *Κρητικὴ στοά* 2 (1909) 209-224: 213, ristampato in *Χρονικά / χρονικά* 59 (maggio 1983 / Iyyar 5743) 7-11: 8, online: https://kis.gr/scanned_small/T059small.pdf. Per la comprensione di questi versi sono debitore a Konstantina Kefalloniti e ad André Binggeli, ai quali va la mia gratitudine.

θάψετε την] suggerisce infatti che l'esecuzione capitale fosse stata compiuta altrove (ossia, probabilmente, nella piazza principale di Candia).¹²⁵

Xanthoudidis, ripreso da Joshua Starr e da Zvi Ankori, collocava la vita e l'opera di Sachlikis nel quindicesimo secolo;¹²⁶ all'inizio degli anni Ottanta del Novecento, però, Arnold van Gemert ha dimostrato, sulla base di fonti archivistiche, che Sachlikis nacque attorno al 1331.¹²⁷ Ammesso dunque che nella seconda metà del Trecento i condannati a morte fossero seppelliti al cimitero ebraico, chi eseguiva le condanne a Candia?

Quattro documenti contenuti nel già citato protocollo di Giovanni Catacalò mostrano che nel 1389 il ruolo di manigoldo era ufficialmente ricoperto da un ebreo. Il 26 luglio 1389 doveva essere giunta a Candia una nave che trasportava, tra le altre cose, un carico di cuoi bovini per conto del mercante *ser Laurentius Barbado habitator Candide* (d'ora in poi abbreviato con *h. C.*): quel giorno, infatti, e poi il successivo, Catacalò stilava sei atti con cui diversi ebrei della *zudeca* acquistavano da Leonardo diversi quantitativi di cuoi con pagamento dilazionato. I primi erano stati *Acharon q. Sapsonis iudeus habitator Candide* (d'ora in poi abbreviato con *i. h. C.*), calzolaio, che ne aveva acquistati dodici (per un peso totale di 266 libbre) a 18 iperperi le cento libbre al netto della sensaria, per un totale di 67 iperperi cretesi, 7 grossi e 22 piccoli che Acharon prometteva di saldare in rate da 22 grossi mensili a partire dal 1 agosto. Poi era stata la volta di *Salamon Turco i. h. C.*, garante suo cognato *Salamon q. Jacob i. h. C.* (16 cuoi, pari a 351 libbre); di *Michali Politi i. h. C.* e di suo figlio *Moses* (12 cuoi, pari a 256 libbre), di *Rachel uxor Sabatheï Salonicheo mercatrix i. h. C.*, garante il cognato *Liyachus Vuvalo i. h. C.* (19 cuoi, pari a 335 libbre); di *Salamon de Rodo* e *Ioste Balaça*, entrambi residenti a Candia (40 cuoi, pari a 515

¹²⁵ Tra il 1364 e il 1367, alcuni dei responsabili della rivolta di San Tito (1363-1366) erano stati decapitati nella piazza principale di Candia, di fronte al palazzo del duca. Vd. M. Magnani, "Storia giudiziaria della rivolta di San Tito a Creta (1363-1366)", *Reti Medievali Rivista* 14 (2013) 131-165: 152.

¹²⁶ Vd. A. Embiricos, *La Renaissance crétoise*, Les Belles Lettres, Paris 1960, 102-104.

¹²⁷ A. van Gemert, "Ο Στέφανος Σαχλίκης καί ἡ ἐποχή του", *Thesaurismata* 17 (1980) 36-130; M. Manoussakas, A. van Gemert, "Ο δικηγόρος τοῦ Χάνδακα Στέφανος Σαχλίκης ποιητής τοῦ ΙΔ' καί ὄχι τοῦ ΙΕ' αἰώνα", in *Πεπραγμένα τοῦ Δ' Διεθνoῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου*, vol. II, Atene 1981, 215-231; R. Beaton, *Folk Poetry of Modern Greece*, Cambridge University Library, Cambridge 1980, 208 (nota 5 del capitolo 8); R. Bouchet, *Satires et parodies du moyen âge grec*, Les Belles Lettres, Paris 2012, 49-109. Vd. M. Manoussakas, *Cultura e letteratura greca nella Creta veneziana*, in G. Ortalli (a c.), *Venezia e Creta*. Atti del convegno internazionale di studi, Iraklion-Chanià, 30 settembre-5 ottobre 1997, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 1998, 443-458: 445, nota 6 per ulteriore bibliografia in proposito.

libbre) e, infine di *Moyses Becaria manegoldus Communis i. h. C.*, garante *Liyachus q. Moysis Sacerdoto i. h. C.* (13 cuoi, pari a 205 libbre). Fuorché Salamon de Rodo – il quale, vuoi sulla base del quantitativo più grande, vuoi per ripianare un credito precedente, aveva acquistato la merce a 16 iperperi il centinaio di libbre – tutti gli altri avevano pagato la merce allo stesso prezzo: 18 iperperi le cento libbre al netto della sensaria.¹²⁸

È, questa, la prima attestazione a me nota di un manigoldo ebreo a Candia e l'unica di un manigoldo ebreo stipendiato dal Comune. Quel 26 luglio, infatti, per saldare l'importo che doveva a Lorenzo, Moyses aveva promesso di fare in modo che, di lì a sei mesi, il salario che percepiva dalla camera fiscale di Candia (pari a 40 iperperi l'anno) fosse versato direttamente a Lorenzo fino a estinzione del debito. Successivamente, però, i due soci avevano riformulato le modalità di pagamento: *Liyachus q. Moyses Sacerdoto*, indicato nell'atto precedente come garante di Moyses, precisava che in realtà metà di quei cuoi era destinata a lui e che, di conseguenza, avrebbe saldato personalmente metà dell'importo.¹²⁹ Pochi giorni dopo, il 5 agosto, insieme a *Moyses Caciano i. h. C.*, Moyses Becaria acquistava da *ser Marcus Cornario q. domini Benedicti h. C.* 6 libbre di seta a 4 iperperi cretesi la libbra per un totale di 24 iperperi cretesi che prometteva di saldare entro il termine di un anno.¹³⁰

Moyses Becaria aveva una figlia di nome Herini: l'8 marzo 1391 *Moyses Agapi q. Samarie*, ebreo di Castel Bonifacio, dichiarava di aver ricevuto da *Chana Anguru i. h. C.* – moglie di *Laçarus Lipamano* – i 100 iperperi cretesi che costituivano la dote della sposa e i doni matrimoniali che gli spettavano sulla base del contratto nuziale stilato dal notaio Nicolò Caucanigo.¹³¹

L'attestazione di quattro ebrei arruolati come manigoldi a Creta (due a Candia, uno a Retimo e uno alla Canea) tra l'inizio del quindicesimo secolo e l'inizio del sedicesimo ci è nota attraverso un responso del rabbino e storiografo candiota Eliyyah ben Elqanah Capsali (1489/1491-1550).¹³² Il responso di Capsali rappresentava una replica all'interno di una controversia che vide coinvolti diversi rabbini, tra cui, oltre a Capsali, Dawid ibn Zimra, Mošeh al-Ašqar, Eliyyahu ben Binyamin ha-Lewi, Yosef Qaro, Avraham ibn Nahmias e Me'ir ben Yišhaq Katzenellenbogen. A scatenare la controversia erano state le

¹²⁸ ASV, *Notai di Candia*, b. 24, not. Giovanni Catacalò, ff. 16v-17r, 26-27 luglio 1389.

¹²⁹ *Ivi*, f. 17r, 27 luglio 1389.

¹³⁰ *Ivi*, f. 19r, 5 agosto 1389.

¹³¹ *Ivi*, f. 178r (170r), 8 marzo 1391. Secondo la descrizione del fondo *Notai di Candia* curata da M.F. Tiepolo, delle carte di questo notaio non sopravvive che una pergamena sciolta, redatta il 20 ottobre 1402 a Casal Vatheia. Il documento è in ASV, *Notai di Candia*, b. 26.

¹³² Eliyyahu ha-Lewi, *Zeqan Aharon*, Istanbul 5494 [1733/34], *siman* 3.

richieste di Eluna, figlia di Yosef ha-Lewi, la quale, residente alla Canea, contestando la regolarità del proprio fidanzamento e del proprio matrimonio con Eliyyah ben Šelomoh, reclamava di potersi separare dal marito pur non avendo ricevuto da lui la lettera di ripudio. Il responso di Capsali non è datato. La firma in calce al responso di Avraham ibn Naḥmias (morto a Gerusalemme il 2 Tīšri 5319) reca la data 8 Ṭevet 5288 [= 1 dicembre 1527], motivo per cui gli avvenimenti all'origine della controversia possono essere datati al 1527 o, al limite, all'anno precedente.¹³³ Tra i rabbini coinvolti nella disputa il fatto che uno dei testimoni indicati dal marito come in grado di confermare la validità del fidanzamento fosse un manigoldo ebreo aveva dato vita a una controversia nella controversia: la testimonianza di un manigoldo poteva essere considerata valida?¹³⁴

Contro Avraham ibn Naḥmias ed Eliyyahu ben Binyamin ha-Lewi, Capsali difendeva la dignità giuridica dei manigoldi ebrei – e dunque il dovere dei loro correligionari di riscattarli, qualora essi fossero fatti schiavi – sulla base del fatto che a Creta essi ricoprivano quella mansione non in forza di un 'costume' [*minhag*] bensì di un *ḥoq malkhut*.¹³⁵ Come va interpretato qui il termine *ḥoq*? Indica forse una 'legge' dello Stato? Nelle *Taqqanot Qandiah* da lui raccolte e riordinate, per riferirsi ai diversi dispositivi emanati dalla cancelleria ducale Capsali ricorre sovente a trascrizioni dei termini legali del diritto veneto (*ordine, terminazion* etc.).¹³⁶ Appare dunque verosimile che qui Capsali impieghi il termine in una delle sue accezioni bibliche, vale a dire con il significato di 'lavoro/compito imposto' (vd. *Esodo* 5,14).¹³⁷ Se Capsali sosteneva che da un punto di vista giuridico un manigoldo ebreo cretese era uguale a qualsiasi altro ebreo era dunque in quanto il suo impiego come manigoldo «non è un costume, bensì un compito e un giogo imposto su di noi dallo Stato» [כל שכן שאין זה מנהג אלא חק מלכות ועול על לחיינו].¹³⁸ Per chiarire ai suoi

¹³³ Vd. Yosef Caro, *Še'elot u-tešuvot*, Mantova 1730, *Dine qiddušin*, c. 11v, col. 2: נאם זעירא – ובארעא גיורא אברהם ׳ נחמיש כותב בחדש טבת שנת פרחא הגפן – dove bisogna però leggere פרח״ה הגפן. L'8 Ṭevet 5288 coincideva con il 1 dicembre 1527.

¹³⁴ Per una presentazione generale di questa controversia, vd. S. Markus, "A History of the Jews in Canea", *Tarbiz* 68/2 (1968) 161-174: 166, nota 31.

¹³⁵ Ha-Lewi, *Zeqan Aharon*, c. 8v, col. 2.

¹³⁶ E. Artom, U. Cassuto (a c.), *Statuta Iudaeorum Candiae eorumque mirabilia*, Meziqe nirdamim, Ierusalem 1943, 39-41 (doc. 46), *passim* per il termine טרמנציון e riga 44 per il termine אורדיני.

¹³⁷ Vd. L. Koehler, W. Baumgartner, *The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Study Edition*, 2 voll., Brill, Leiden - Boston - Köln 2001, s.v. חק 2 («prescribed task»).

¹³⁸ Nell'edizione a stampa si legge מנהיג in luogo di מנהג.

collegli d'oltremare la posizione in cui si trovava la comunità ebraica cretese rispetto a quella costrizione, Capsali citava quattro episodi. Il primo era avvenuto all'epoca del suo bisnonno:¹³⁹

Racconterò ora una cosa che mi è stata raccontata. Una volta la Signoria voleva giustiziare un gentile; tra gli ebrei, però, non c'era un boia deputato. Gli ebrei si trovarono dunque costretti a scappare in anfratti, spelonche e cavità rocciose.

Quando se ne accorsero, i membri della Signoria si adirarono e, per vilipendio, fecero catturare il nonno del mio defunto padre di benedetta memoria, persona dotata di ricchezze e di dottrina straordinarie nonché straordinariamente dedita a nobilazioni e immensamente timorata di Dio. Egli subì afflizioni tali per cui tutto il *Qahal* pianse e gemette; alla fine egli fu costretto a dare più di cinquanta ducati a uno dei giovani del *Qahal* affinché giustiziasse il condannato.

את זה שמעתי ואספרה, כי פעם אחת רצתה השררה להרוג גוי ולא נמצא קוסטניר ליהודים, והוצרכו כל היהודים לברוח ולהחבא במנהרות ובמערות ובמצדות. וכראות השררה בן חרה להם ולהכעיס שלחו ותפשו את זקנו של אבא מרי זלה"ה בהיותו מחשובי זמנו בעושר ובתורה ובמעשים ויראת ה' היתה אוצרו. והצר לו לרוב וגעו כל הקהל בבכיה עד שהוצרך לתת יותר מנ' פרחים לאחד מן צעירי הקהל להרוג ההרוג ההוא.

A quali anni poteva risalire questo episodio? Dopo essere andato a studiare in Germania e in Italia, Eliyyah ben Mošeh Capsali, nonno di Eliyyah ben Elqanah, tornò in patria prima dell'autunno del 1399, quando, a quanto pare, ricopriva il ruolo di *contestabile* [*manhig*] della *zudeca* (chiamata in ebraico *Qahal*).¹⁴⁰ Padre di tre figli – il primo dei quali, Mošeh, nacque probabilmente nella prima decade del Quattrocento – Eliyyah morì prima del 31 ottobre 1442.¹⁴¹ L'episodio riferito da Eliyyah Capsali doveva risalire a un periodo po-

¹³⁹ Ha-Lewi, *Zeqan Aharon*, c. 8v, col. 2 [*siman* 3]. Il passo è riportato in Asaf, "Jewish Executioners", 225.

¹⁴⁰ Artom - Cassuto (a c.), *Statuta Iudaeorum Candiae*, 55 (doc. 55, righe 30-32).

¹⁴¹ Vd. il testamento di sua moglie *Cali relicta Liaghi Capsali iudea habitatrix Candide* in ASV, *Notai di Candia*, b. 115, Protocollo testamenti, f. 65r, 31 ottobre (e non settembre, come invece indicato nello schedario dei testamenti e, sulla scorta di questo, da Arbel) 1442. Vd. B. Arbel, "Le donne ebreë a Candia alla luce delle fonti testamentarie (1430-1530 c.)", *Thesaurismata* 45 (2015) 27-69: 52-53, 56 e 64.

steriore rispetto a quello in cui era stato attivo Mošeh Becaria – ossia, verosimilmente, agli ultimissimi anni del Trecento o all’inizio del Quattrocento. Ciò suggerisce che, quando Becaria smise di ricoprire la carica di manigoldo, il ruolo non fu assunto da un altro ebreo.

Per la prima metà del quindicesimo secolo non disponiamo di testimonianze datate. La risposta del doge Cristoforo Moro alla supplica di David Mavrogonato il 14 giugno 1465, però, lascia pensare che a Candia, dopo la crisi scatenata dal periodo di vacanza, il *Qahal* si fosse premurato di impedire che si verificassero di nuovo situazioni analoghe.

Nella documentazione amministrativa e notarile da me consultata, attestazioni più regolari di manigoldi ebrei a Candia iniziano a comparire a partire dagli anni Ottanta del Quattrocento, quando il ruolo di manigoldo era ricoperto da un ebreo di nome Šelomoh Ziziliano. La prima attestazione a me nota compare nei *Memoriali* del Duca di Candia in data 17 giugno 1483, quando *Salamon Cecylianus iudeus carnifex* richiedeva a Domenico Castrolifaca, notaio della Corte del Proprio, la restituzione di un anellino d’argento (*virgulam argenti*).¹⁴² Ritroviamo lo stesso *Solomon carnifex* nell’agosto 1496, quando gli veniva intimato di restituire a *Sabatheus Astru iudeus* [Šabbetai Astruc] il pegno che Solomon aveva preteso da lui indebitamente – *quod dictus Sabatheus non est obligatus ab aliqua solutione dicto Salamoni occasione sui officii*.¹⁴³ Poiché Šabbetai non è indicato come il *contestabile* del *Qahal*, non è chiaro il motivo per cui Šelomoh si rivaleva contro di lui: sembra però che già a quest’epoca la retribuzione del manigoldo fosse a carico del *Qahal*.

Comunque sia, nel responso già citato, Capsali riferiva un episodio che, probabilmente, riguardava proprio Šelomoh.¹⁴⁴

<p>Mi è stato raccontato che trent’anni fa un ebreo che aveva ucciso un altro ebreo fu portato alla Camera¹⁴⁵ e la Signoria volle giustiziarlo. Quando lo seppe, il mani-</p>	<p>וכן קרה הנה היום לי שנה כפי המסופר לי שיודי א’ הרג יהודי אחר ונתפס לטמיון ורצו השררה להורגו. וכשנודע הדבר לקוסטניר צעק ומרט ראשו וזקנו כי פחד לנפשו לשפוך</p>
--	--

¹⁴² ASV, *Duca di Candia*, b. 32, *Memoriali*, fasc. 47.3, f. 151v, 17 giugno 1483.

¹⁴³ ASV, *Duca di Candia*, b. 32bis, *Memoriali*, b. 49.7, f. 485v (100v), 9 agosto 1496.

¹⁴⁴ Ha-Lewi, *Zeqan Aharon*, c. 8v, col. 1 [*siman* 3].

¹⁴⁵ Il termine ebraico *ṭimyōn* – definito dall’Even-Šošan come *ošar ha-memšalah*, ossia l’erario, corrisponde a uno dei significati del termine latino ‘camera’, ossia «conclavis, ubi thesaurus reponitur et servatur» (Ducange). Una ‘Camera’ esisteva naturalmente anche a Candia. Il fatto che un prigioniero venisse condotto alla ‘Camera’ appare sorprendente. Ciò nonostante, nella traduzione ho preferito impiegare comunque il termine che mi sembra più aderente al testo ebraico.

goldo si mise a gridare e a strappare i capelli e la barba in quanto [l'idea di dover] versare il sangue di un ebreo lo induceva a temere per la propria anima, motivo per cui voleva scappare. Cercando di calmarlo, il mio maestro e Rav [El-qanah ben Dawid Capsali] e tutti gli altri membri più eminenti del *Qahal* furono costretti a implorarlo di eseguire la sentenza dicendogli che poiché quell'ebreo doveva essere giustiziato era meglio che fosse giustiziato da un ebreo piuttosto che a uccidere, umiliare e avvilito un nostro fratello fosse un cristiano [vd. *Dt.* 25,3]. E così fece.

דמי היהודי והיה בוכה יומם ולילה ורצה לברוח. והוצרך מורי הרב ז"ל וכל גדולי הקהל לפייסו ולהתחנן לו לעשות דינו כי אמרו כיון שעתיד ליהרג מוטב שיהרג ע"י יהודי משיהרג ע"י גוי ויצערהו ונקלה אחינו לעינו וכן עשה.

Non ci sono motivi per dubitare della veridicità dell'episodio riferito da Capsali. Nell'argomento utilizzato dai notabili del *Qahal* per persuadere Šelomoh (qualora un ebreo sia condannato a morte, è meglio che a ucciderlo sia un ebreo piuttosto che un cristiano) si può sentire un'eco di un passo del discorso del leader zelota El'azar ben 'Anani agli ebrei assediati a Masada quale è riportato nel *Sefer Yosippon* – opera attestata a Candia negli anni Ottanta del Quattrocento:¹⁴⁶

E ora scegliete deliberatamente di avere pietà delle vostre donne, dei vostri neonati, dei vostri vecchi, dei vostri bambini e delle vostre bambine: di averne pietà non nel senso di lasciare che tutti loro siano fatti prigionieri, che gemano in mano ai loro rapitori e che muoiano senza che nessuno possa aiutarli, bensì uccidendoli con le vostre mani, in modo tale che siano considerati come un

ועתה התנדבו נא לחמול על נשיכם וטפכם וזקניכם ובניכם ובנותיכם – לא חמלה אשר ילכו בשבי ויאנקו ביד שוביהם ואין מושיע כי תאבדון גורלם מן החיים, אך חמלו עליהם אשר תהרגון אותם בידכם ויהיו נחשבים לקרבן עולה לרצון לי"י ולא תתחלל תרומת הקודש בנידת הגוים. והיה אחרי עשותינו הדבר הזה ויצאנו אל צרינו ונלחמנו ומתנו בגבורתנו ולא נאסר בזיקים כעבדים

¹⁴⁶ D. Flusser (ed.), *The Josippon [Josephus Gorionides]*, 2 voll., The Bialik Institute, Jerusalem 1980-81, I: 429-430. Per la presenza di una copia dello *Yosippon* a Candia vd. M. Benayahu, "Isqe sefarim beyn Qandiah le-Miṣrayim: šete te'udot min ha-Genizah", in Z. Malachi (ed.), *The A. M. Habermann Memorial Volume*, Habermann Institute for Literary Research, Lod 1983, 255-265: 257 e 264 [in ebraico].

sacrificio gradito al Signore, e non come un'offerta sacra contaminata da non ebrei. Fatto questo, assaliremo i nostri nemici, combatteremo e moriremo coraggiosamente. Non saremo messi in catene come schiavi da quegli incirconcisi, e non ci toccherà più di vedere, senza alcuna possibilità di salvarli, i nostri vecchi trascinati via per la barba, le nostre mogli e le nostre figlie profanate di fronte ai nostri occhi e i nostri figli urlanti.

ביד הערלים האלה ולא נראה עוד
זקנינו נמשכים בזקנם ונשינו
ובנותינו מחוללות לעינינו ובנינו
צועקים ואין לאל ידינו להושיע.

Pochi anni più tardi troviamo, sempre a Candia, un altro manigoldo ebreo di origine siciliana – *Iosef Cicilian maestro de la iusticia*. Yosef aveva due figlie: Cimigha e Altadhona. Il 5 marzo 1521, infatti, Yosef saldava al genero *Iostalli Caci dito Politi q. Samaria zudio h. C.* la dote di 500 iperperi (50 dei quali costituivano un dono allo sposo novello) che egli aveva promesso alla figlia Cimigha;¹⁴⁷ il 28 giugno 1521, invece, Yosef prometteva a *Lazari dito Masci Sacerdote zudio* il versamento dei 600 iperperi (di cui 50 come dono per Lazari) che costituivano la dote di Altadhona.¹⁴⁸ Il nome di Yosef figura inoltre nel registro delle persone che, in ottemperanza al bando emanato dalla Signoria il 26 aprile 1523, avevano iscritto il loro nome nella lista di coloro che, in seguito alle prime avvisaglie della peste, avevano deciso di lasciare la città: così, il 30 aprile *Aba medico* iscriveva il proprio nome nella lista e dichiarava di lasciare Yosef a guardia della propria casa.¹⁴⁹

Diversamente da quanto avveniva alla fine del Trecento, all'inizio del Cinquecento il manigoldo ebreo non veniva stipendato dal Comune ma dal *Qahal* candiota: lo dimostra la quietanza con cui il 19 dicembre 1525 *Iosef Cicilian zudeo magistro di iusticia h. C.* dichiarava di aver ricevuto dall'allora *contestabile della zudeca Eliyyah Capsali* e dai suoi camerlenghi – *Samuel Todhesco h. C.* [Šemu'el Aškenazi] e *Mossè del Medicho q. rebi Helie doctoris h. C.* – un «libretto» sottoscritto da quest'ultimo contenente dichiarazioni di debito per un

¹⁴⁷ ASV, *Notai di Candia*, b. 278, not. Pietro Vari, fasc. 6, f. 4r, 5 marzo 1521.

¹⁴⁸ ASV, *Notai di Candia*, b. 278, not. Pietro Vari, fasc. 6, ff. 67v-68r, 28 giugno 1521.

¹⁴⁹ ASV, *Duca di Candia*, b. 15bis, Bandi, fasc. 6, 31 aprile 1523: ff. 85r-89v: f. 87r: «Maistro Aba medico et Moyse Todesco, et Iocuda del Medego zudei diseno voler andar fora con le famegie loro, i qual cohabitano in casa del soprascrito maistro Aba; et lasa in casa, el soprascrito Aba, Iosef Zizilian maistro de la iusticia; et Moyse et Iocuda non lasano nisun in casa loro ma le hano serate».

ammontare di 200 iperperi – cifra pari all'importo che gli spettava per l'ufficio da lui svolto durante la *contestabileria* di Šemu'el Aškenazi, giunta al termine alla fine di ottobre di quell'anno.¹⁵⁰

Un altro episodio raccontato da Capsali (si tratta dell'episodio riferito da Zunz, che dunque conosceva il responso di Capsali riportato all'interno dello *Zeqan Aharon* di Eliyyahu ha-Lewi) era avvenuto a Retimo qualche anno prima del 1527. Anche in quel caso ad assumersi l'onere di mettere in atto la condanna era stato un ebreo siciliano:¹⁵¹

Anche di recente, a Retimo non c'era un manigoldo. Quando accade che [le autorità] vollero giustiziare un uomo, tutti gli ebrei del *Qahal* fuggirono sui monti e sui colli. Li cercarono ovunque ma non li trovarono. Allora fu immediatamente emanato un bando che ingiungeva a tutti gli ebrei di riunirsi nel *Qahal* entro ventiquattr'ore, pena la forca. Allorché gli ebrei si resero conto che non sarebbero riusciti a sottrarsi a quella sciagura, si dissero: «È il Signore delle Schiere ad aver decretato questa sciagura. Inutile sperare di salvarci». Allora si riunirono tutti assieme nel *Qahal*. Gridarono aiuto, ma nessuno rispose all'appello. Alla fine, però, dopoché ebbero lungamente supplicato un siciliano lì presente, quegli accettò di fare il manigoldo.

גם עתה {בזמננו}¹⁵² לא נמצא קוסטניר בריט"ימו ורצו להרוג אדם וברחו היהודים מהקהל בהרים ובגבעות. ושלח הרי"טור למצא אדם בקהל ואין ויבקשו בכל הדרך ולא מצאו. ותכף עשה כרוז שכל היהודים יתאספו בקנס תליה עד כ"ד שעות בקהל. ובראות כי כלתה עליהם הרעה ויאמרו: "הנה זאת הרעה מאת ה' צבאות. מה נוחיל עוד?" - ויתאספו כאיש אחד בקהל. קמו בקהל ישועו גם אין מקשיב גם אין שומע עד שהתחננו לרוב לציציליין אחד שנמצא שם ונתרצה להיות קוסטניר.

L'ultimo manigoldo ebreo attestato a Creta a me noto è l'Avšalom Sicilian attivo alla Canea che aveva fatto da testimone nella già citata controversia.¹⁵³ Avraham ibn Naḥmias, rabbino a Gerusalemme, tracciava un ritratto decisamente negativo di Avšalom: «Poiché Avšalom il manigoldo è un uomo rozzis-

¹⁵⁰ ASV, *Notai di Candia*, b. 278, not. Pietro Vari, fasc. 7, f. 103v, 19 dicembre 1525.

¹⁵¹ Ha-Lewi, *Zeqan Aharon*, c. 8v, col. 2.

¹⁵² Nell'edizione a stampa si legge בזמנו.

¹⁵³ Per una presentazione generale di questa controversia vd. Markus, "A History", 166, nota 31.

carceri, tra i condannati a morte».¹⁵⁷ Più in generale, scrive Enrica Guerra, «l'ambiente carcerario e quello della marginalità erano i settori di arruolamento prediletti delle autorità preposte alla giustizia»:¹⁵⁸ nel Due-Trecento, in Toscana, i manigoldi erano scelti tra i ribaldi e i barattieri (cioè i bari di professione); negli anni Cinquanta del Quattrocento, a Ferrara, i dodici Savi disponevano che, all'occorrenza, l'esecuzione delle pene capitali dovesse essere affidata a un ospite delle prigioni cittadine in cambio del «salario consueto»; nel Sud della Francia i manigoldi erano condannati a morte che avevano ottenuto la grazia.¹⁵⁹

La conversione della pena concessa a Manea Fuca ci aiuta a precisare la natura dell'imposizione a cui erano soggetti gli ebrei cretesi: a quanto pare, infatti, essa non prevedeva che il manigoldo fosse necessariamente un ebreo, bensì che, in assenza di un manigoldo, il *Qahal* fosse tenuto a mettere a disposizione delle autorità un ebreo che eseguisse la condanna. Come attestato dalle fonti cretesi e negropontine, questa imposizione era atta a generare all'interno del *Qahal* una situazione di aleatorietà: di qui l'interesse e lo sforzo di reperire un ebreo che ricoprisse il ruolo di manigoldo stabilmente. Nel momento in cui un manigoldo cessava la propria attività, tuttavia, trovare un suo sostituto risultava tutt'altro che semplice. L'unico modo per evitare l'*impasse* era rendere l'incarico più attraente da un punto di vista economico: ciò vale a spiegare sia l'aumento del salario annuale del manigoldo da 40 a 200 iperperi tra la fine del Trecento e l'inizio del Cinquecento (aumento che non si giustifica con la sola inflazione) sia il trasferimento dell'onere dell'erogazione del suo salario dal Comune al *Qahal*.

Come si spiega il numero notevole di ebrei di origine siciliana tra i manigoldi cretesi? È impossibile stabilire se i quattro ebrei denominati "Sicilian" attestati come manigoldi tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento fossero legati da un rapporto di parentela. La loro attestazione in diverse città dell'isola indebolisce una simile ipotesi. Sarebbe altresì improprio estendere il ritratto di Avšalom Sicilian tracciato da Avraham ibn Nahmias a tutti gli altri manigoldi ebrei cretesi o assumere, sulla base della descrizione degli ebrei palermitani di 'Ovadyah da Bertinoro, che tutti gli ebrei di origine siciliana residenti a Creta fossero di condizione umile: nel febbraio del 1449 un *Cherson Ciciliano* agiva, assieme a *Salaghaia de Cherso*, come nuncio del *Qahal* di Retimo inviato a negoziare la cifra con la quale quest'ultimo avrebbe dovu-

¹⁵⁷ Guerra, *Una eterna condanna*, 104.

¹⁵⁸ Id., 98.

¹⁵⁹ Id., 94-101.

to partecipare al pagamento della tassa annuale di 3000 ducati che gli ebrei di Creta erano tenuti a corrispondere ogni anno al Comune.¹⁶⁰

L'orrore suscitato dalla mansione di manigoldo lascia pensare che si trattasse perlopiù di individui di condizioni assai umili e dotati di un infimo grado di educazione: come abbiamo visto, però, agli occhi del manigoldo Šelomoh Sicilian giustiziare di sua mano un ebreo rappresentava un tabù.

Al di là dei singoli individui, tuttavia, l'origine straniera della maggior parte dei manigoldi cretesi suggerisce che, così come la maggioranza cristiana tendeva a respingere quella mansione e a farla ricadere sulle spalle della minoranza ebraica, allo stesso modo la popolazione ebraica autoctona preferiva rifilarla ai nuovi arrivati. In ogni caso, i matrimonî stipulati da Mošeh e da Yosef mostrano che, all'interno della comunità, i manigoldi non erano soggetti a forme di ostracismo; e, come illustrato dalla posizione tenuta da Eliyyah Capsali nell'ambito della controversia di cui sopra, era interesse della comunità tutelare la figura del manigoldo ebreo da ogni forma di discriminazione.

3. Conclusioni

Sulla base della documentazione raccolta, le attestazioni a noi note possono essere sintetizzate cronologicamente come segue:

LUOGO	DOMINIO BIZANTINO	DOMINIO VENEZIANO	N.° DOCUMENTI	EPOCA	MANSIONE
Impero bizantino			2	1071 e 1295	accecaimento
Secondo impero bulgaro	1014-1185		2	1230 e 1301	accecaimento e strangolamento
Corfù	fino al 1259 (con pause)	1386-1797	3	ante 1324-1387	pene capitali e mutilazioni
Creta	fino al 1204	1209-1669	14	1389 - 1527	manigoldo, <i>magister iusticie, carnifex</i>
Sicilia	fino alla fine del X sec.		5	ante 1431 - 1487	pene capitali e torture

¹⁶⁰ ASV, *Duca di Candia*, b. 26bis, Quaterni Sententiarum, fasc. 10, ff. 79v-80r, 11 febbraio 1448 m. v.

Negroponte	fino al 1204	1390-1470	1	ante 1452	manigoldo
Corone e Modone	1390-1470	1207-1500	1	ante 1465	esecuzione di «maleficia»
Napoli	fino al 1137		2	ante 1498 e 1535	pene capitali e torture

Tutte le regioni in cui è attestato l'impiego di ebrei come manigoldi erano state, a una certa epoca, sotto il dominio bizantino. Esiste dunque un nesso tra tutte queste attestazioni? È necessario concludere che i conquistatori latini non avessero fatto altro che ereditare una pratica nata e diffusasi all'interno dell'impero bizantino e adattarla ai propri sistemi giuridici? Gli studiosi che si sono posti questo quesito hanno formulato una risposta affermativa. Così, per citare la sintesi formulata da Steven Bowman:

How do these three examples relate to the more extensive use of Jewish executioners by successor states in former Byzantine areas, especially those controlled by Venice? It seems, in retrospect, that the occasional use of Jews to blind high officials or imperial figures (begun, perhaps, in the eleventh century) was expanded by the Latin successor states to the Byzantine empire into the derogatory function of supplying a state executioner for capital and corporal punishments.¹⁶¹

Questa tesi non spiega nulla circa le modalità e le cause che avrebbero determinato la diffusione e il consolidamento dell'impiego di ebrei come manigoldi. Asaf e Bowman suppongono infatti tacitamente che i dominatori latini non abbiano fatto che perpetuare un costume già in voga nei territori conquistati. Se prendiamo il caso di Palermo, però, ciò implicherebbe: 1) che l'impiego di ebrei come manigoldi fosse in uso già più di quattro secoli prima della sua prima attestazione; e 2) che, diversamente da quanto indicato dalle prime attestazioni, gli ebrei fossero impiegati non solo per menomare avversari politici ma anche per punire i criminali comuni. Ma, assumendo che le cose stiano così, per quale motivo gli ebrei di Negroponte parlavano di un tempo in cui le condanne capitali non erano affidate agli ebrei ma a «*persona extranea et ignota de vil conditione*»?

Di fatto, le attestazioni dell'impiego di ebrei come manigoldi nell'impero bizantino sono estremamente esigue se confrontate con i casi attestati di pe-

¹⁶¹ S.B. Bowman, *The Jews of Byzantium (1204-1453)*, The University of Alabama Press, s.l. 1985, 340.

ne corporali. Secondo quanto scrive Alexander P. Kazhdan nella voce «Blinding» dell'*Oxford Dictionary of Byzantium*, il primo caso attestato di accecamento inferto a un avversario politico nell'impero bizantino risale al 705, quando Giustiniano II fece accecare il patriarca Callinico. Da quel momento in poi l'accecamento divenne la pena più comunemente inferta agli avversari politici; esso però costituiva la pena prescritta anche nei confronti di eretici, maghi e traditori. Basilio II, imperatore dal 976 al 1025, «impiegò l'accecamento di massa dei prigionieri per terrorizzare i Bulgari con cui era in guerra». ¹⁶² Quante di queste mutilazioni furono affidate a ebrei? Kazhdan non fa parola di un impiego particolare degli ebrei nell'esecuzione di queste pene; né si trovano ragguagli in tal senso nella voce «Execution» all'interno dello stesso dizionario. ¹⁶³ Risulta dunque verosimile che gli ebrei rappresentassero soltanto uno dei gruppi ai quali le autorità bizantine ricorrevano per l'esecuzione delle pene corporali. L'accecamento costituiva un mezzo per menomare e mortificare l'avversario politico: è possibile che l'impiego di ebrei per mettere in atto questo genere di mutilazioni fosse una forma di ulteriore vilipendio? E, se si vuole cercare l'origine delle pratiche diffuse nelle colonie latine e nel Sud Italia, perché non cercarle in Bulgaria? La prima attestazione di un impiego sistematico e non occasionale degli ebrei non proviene infatti dall'impero bizantino ma, come abbiamo visto, dal secondo impero bulgaro, in cui, nel 1301, Svetoslav Terter, zar di Bulgaria (1300-1322) faceva strangolare il capo tataro Ciōki da «des serviteurs juifs, à qui il confiait de telles actions».

Stabilito che, all'interno dell'impero bizantino, l'impiego di ebrei come accecatori era soltanto sporadico, sarà ammissibile quantomeno esplorare l'ipotesi che, ammessa e non concessa una qualche forma di filiazione diretta tra la pratica bizantina e quella attestata nelle colonie latine e nel Sud Italia, la sua diffusione in quelle regioni sia avvenuta solo dopo la fine del dominio bizantino a partire da una o più località. Quali fattori potrebbero aver determinato la diffusione di quella pratica e, soprattutto, il passaggio da un impiego sporadico a un impiego sistematico di manigoldi ebrei?

Il caso di Candia suggerisce che a determinare questa trasformazione possano essere stati fattori sociali e religiosi legati alle conquiste latine. Durante il primo secolo di dominazione veneziana, l'estromissione dalle cariche politiche e amministrative relegò i greci a un rango di inferiorità. Come influì

¹⁶² A.P. Kazhdan, "Blinding", in Id. (ed.), *The Oxford Dictionary of Byzantium*, 3 voll., Oxford University Press, New York - Oxford 1991, 1: 297-298. Una voce di *Wikipedia* ("Mutilazioni politiche nella cultura bizantina") censisce quarantaquattro accecamenti per motivi politici effettuati nell'impero bizantino tra il 705 e il 1295.

¹⁶³ Kazhdan, "Execution", in *The Oxford Dictionary of Byzantium*, 2: 768.

tale condizione nei rapporti tra la maggioranza greca e la minoranza ebraica? Secondo David Jacoby, «the ‘colonial’ setting created by Venetian rule stimulated Greek *collective* hostility against the Jews, yet its impact upon Greek-Jewish interaction was rather limited, both in time and scope».¹⁶⁴ All’inizio degli anni Venti del Duecento la confisca, ai danni della popolazione greca, di una grande quantità di terre destinate alla seconda ondata di coloni provenienti da Venezia aveva dato vita a una rivolta. In seguito al suo soffocamento, nel 1224 o nel 1225 il clero e il popolo greco candiota inviarono al doge Pietro Ziani una lettera in cui lamentavano le discriminazioni e i torti subiti da parte dei castellani veneziani con l’avallo del capitano di Candia Paolo Querini, minacciando di lasciare l’isola.

Per sottolineare l’inammissibilità delle ingiustizie da loro subite, i querelanti facevano notare come, paradossalmente, perfino gli ebrei fossero stati trattati con maggiore riguardo. Sebbene solo parzialmente leggibile, il testo della lettera merita di essere citato per esteso:

Et si hoc feceritis poterimus permanere vestros fideles [...] non erite facile [sic] et nos exierimus de terra vestra; quoniam multe fame in terra vestra hucusque sustinimus et multe res facte [...] quoniam quod nobis factum est, in nulla terra veneciana numquam fuit facta. Quoniam Iudei habebant iustitiam et rationem et de no[...] [...] [...]erte ecclesiis de Iudeis¹⁶⁵ sunt integre et sane et ecclesiis de Deo sunt iactate in terra, nullum sacrificium cr[...] [...] vestre sanctitati nisi a paucis ecclesiis Iudei habent domos et nostras domos devastaverunt; sed relique que s[...] [...] in potestate Pauli Curini: et nos non habebamus domos. Propter predictum factum tenebamus domos Iudeis [...] die [...] erant verberati a Iudeis; et veniebamus ad dominum Curinum reclamando: nullam rationem ab eo habere potuimus.¹⁶⁶

Estromessa dalle cariche pubbliche e giudiziarie, la popolazione greca finì per identificare nella religione il fulcro della propria identità.¹⁶⁷

Il risentimento politico, economico e sociale dovette giocare un ruolo non irrilevante nei sentimenti antiebraici della popolazione greca. Tra la fine

¹⁶⁴ D. Jacoby, “Jews and Christians in Venetian Crete: Segregation, Interaction, and Conflict”, in U. Israel, R. Jütte, R. C. Mueller (a c.), “*Interstizi*”. *Culture ebraico-cristiane a Venezia e nei suoi domini dal Medioevo all’Età Moderna*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2010, 243-279 [rist. in Id., *Medieval Trade in the Eastern Mediterranean and Beyond*, Routledge, London - New York 2018, articolo X]: 244.

¹⁶⁵ Nell’edizione a stampa si legge «Iudes», che però è un evidente errore di stampa per «Iudeis».

¹⁶⁶ G. Cervellini, *Documento inedito veneto-cretese del Dugento*, Tip. Seminario, Padova 1906, 17.

¹⁶⁷ Jacoby, “Jews and Christians”, 245-246.

del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento, Mešullam da Volterra, 'Ovadyah da Bertinoro e Mošeh Basola, passati rispettivamente per Candia, Rodi e Zante, erano rimasti impressionati dall'atteggiamento dei greci nei confronti degli ebrei locali. In particolare, Mešullam e Mošeh registravano come, nelle località da loro visitate, agli ebrei fosse fatto divieto di toccare le merci esposte al mercato, pena l'obbligo di acquistare la merce toccata. Già nel 1393 quella credenza si manifestava a Creta nel rifiuto, da parte di un cristiano, di condividere una cisterna con un ebreo che occupava una casa confinante con la sua; e negli stessi anni il monaco bizantino Iōsēf Bryennios metteva in guardia i greci di Creta dal contatto con cibi toccati da ebrei.¹⁶⁸ Queste discriminazioni si fondavano su una concezione dell'ebreo come 'impuro'.¹⁶⁹ La stessa nozione di impurità era associata a tutti i mestieri che prevedevano il contatto con dei cadaveri. Negli anni Ottanta del Cinquecento, a Candia, in cambio della remissione della pena, un ebreo condannato a morte aveva accettato di servire come «necroforo dei cristiani» [*qover* (sic!) *le-goyim*].¹⁷⁰ È possibile che la credenza nell'impurità dell'ebreo avesse giocato un ruolo nell'imposizione agli ebrei di Candia del mestiere di manigoldo?¹⁷¹

Insomma, indipendentemente dall'origine dell'impiego sporadico di manigoldi ebrei, il loro impiego *sistematico* in diverse località greche dopo la fine del dominio bizantino può essere interpretato come l'effetto 1) di un risentimento politico che si concretizzava nel rifiuto, opposto dalla maggioranza autoctona, a svolgere il ruolo di braccio armato di magistrati stranieri; 2) di un odio religioso fomentato dal risentimento politico e da motivi economici. Questi fattori potrebbero aiutarci a spiegare i motivi per cui a Creta, per al-

¹⁶⁸ Id., 276-277.

¹⁶⁹ Vd. M. Kriegel, *Les Juifs dans l'Europe méditerranéenne à la fin du Moyen Âge*, Paris, Hachette 1979, 39-47; M. Kriegel, "Un trait de psychologie sociale dans les pays méditerranéens du bas moyen âge: le juif comme intouchable", *Annales* 31/2 (1976) 326-330.

¹⁷⁰ A.M. Habermann, "The Memoirs of Abraham Balaza", *Sinai* 21 (1947) 297-307: 303 [in ebraico].

¹⁷¹ Vd. M. Mauss, *Teoria generale della magia e altri saggi*, Einaudi, Torino 2000, 25: «C'è un mestiere che forse isola più di qualunque altro l'uomo che lo esercita, tanto più che in generale è esercitato da un solo individuo per un'intera comunità, anche se molto vasta: il mestiere di boia». Per il testo originale vd. H. Hubert, M. Mauss, *Esquisse d'une théorie générale de la magie*, Presses universitaires de France, Paris 2019, 73: «Il est une profession qui met peut-être son homme plus à l'écart qu'aucune autre, d'autant plus qu'elle n'est exercée en général que par un seul individu à la fois pour toute une société, même assez large, c'est celle de bourreau. Or, précisément, les bourreaux ont des recettes pour retrouver les voleurs, attraper les vampires, etc.; ce sont des magiciens».

meno un secolo e mezzo, il ruolo del manigoldo non fu imposto ai reietti sociali bensì ai reietti religiosi.

Le fonti relative alla Sicilia, a Creta, a Negroponte, a Modone e a Corone fanno riferimento a un impiego sistematico degli ebrei come manigoldi che contrasta con quello attestato nell'impero bizantino. Se ci si concentra su questo elemento, anche il problema della diffusione dell'impiego di ebrei come manigoldi richiede di essere impostato diversamente. Perdute dall'impero bizantino in epoche diverse, le località in questione sono caratterizzate dall'essere concentrate in un'area geografica ristretta e dall'essere situate su due rotte marittime – quella che univa Venezia a Negroponte e quella che univa i porti della Catalogna, della Provenza e della costa occidentale della penisola italiana al Levante. Una volta imposto in una località, tramite il continuo scambio di notizie quel costume poteva facilmente essere replicato in aree caratterizzate da tensioni sociali analoghe: così, il riferimento degli ebrei di Negroponte a un tempo in cui gli ebrei non erano costretti a servire come manigoldi potrebbe essere indicativo del fatto che la pratica fosse stata introdotta sul modello di Creta, con cui Negroponte era in strettissimi contatti.

Per concludere, l'esame critico delle fonti a noi note e alcuni nuovi documenti di origine candiota ci hanno indotto a revocare in dubbio le spiegazioni formulate in passato circa l'origine e la diffusione dell'impiego di ebrei come manigoldi in diverse località del bacino del Mediterraneo e nei Balcani. Le spiegazioni alternative qui formulate non si sollevano dal rango di ipotesi. La speranza è che questa rassegna valga a richiamare l'attenzione degli storici su un aspetto relativamente trascurato della storia degli ebrei nel Mediterraneo e solleciti nuove ricerche e ulteriori discussioni.